



REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI PAVONE CANAVESE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

TESTO CONFORME AL
REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO REGIONALE
approvato con DCR n.247-45856 del 28 novembre 2017

ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è stato approvato con:

- DCC n. 23 in data 24/07/2018



INDICE



cliccare in corrispondenza dell'articolo per attivare il relativo collegamento ipertestuale

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

CAPO I	Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edili	11
Articolo 1	Superficie territoriale (ST)	11
Articolo 2	Superficie fondiaria (SF)	11
Articolo 3	Indice di edificabilità territoriale (IT)	11
Articolo 4	Indice di edificabilità fondiaria (IF)	11
Articolo 5	Carico urbanistico (CU)	12
Articolo 6	Dotazioni Territoriali (DT)	12
Articolo 7	Sedime	12
Articolo 8	Superficie coperta (SC)	12
Articolo 9	Superficie permeabile (SP)	13
Articolo 10	Indice di permeabilità (IPT/IPF)	13
Articolo 11	Indice di copertura (IC)	13
Articolo 12	Superficie totale (STot)	13
Articolo 13	Superficie linda (SL)	14
Articolo 14	Superficie utile (SU)	14
Articolo 15	Superficie accessoria (SA)	14
Articolo 16	Superficie complessiva (SCom)	15
Articolo 17	Superficie calpestabile (SCa)	15
Articolo 18	Sagoma	15
Articolo 19	Volume totale o volumetria complessiva (V)	16
Articolo 20	Piano fuori terra	16
Articolo 21	Piano seminterrato	16
Articolo 22	Piano interrato	16
Articolo 23	Sottotetto	16
Articolo 24	Soppalco	17
Articolo 25	Numero dei piani (NP)	17
Articolo 26	Altezza linda (HL)	17
Articolo 27	Altezza del fronte (HF)	17

COMUNE DI PAVONE CANAVESE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Articolo 28	Altezza dell'edificio (H)	18
Articolo 29	Altezza utile (HU)	18
Articolo 30	Distanze (D)	18
Articolo 31	Volume tecnico	19
Articolo 32	Edificio	19
Articolo 33	Edificio Unifamiliare	19
Articolo 34	Pertinenza	20
Articolo 35	Balcone	20
Articolo 36	Ballatoio	20
Articolo 37	Loggia/Loggiato	20
Articolo 38	Pensilina	20
Articolo 39	Portico/Porticato	20
Articolo 40	Terrazza	20
Articolo 41	Tettoia	21
Articolo 42	Veranda	21
Articolo 43	Indice di densità territoriale (DT)	21
Articolo 44	Indice di densità fondiaria (DF)	21
CAPO II	Disposizioni regolamentari generali in materia edilizia	22

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I	Disposizioni organizzative e procedurali	47
CAPO I	SUE, SUAP e organismi consultivi	47
Articolo 45	La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente ivi compresa quella statutaria locale	47
45.1	Sportello unico edilizia	47
45.2	Sportello unico attività produttive	48
45.3	Commissione edilizia	48
45.4	Commissione locale per il paesaggio	50
45.5	Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica)	50

Articolo 46	Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale	51
Articolo 47	Le modalità di coordinamento con lo SUAP	51
CAPO II	Altre procedure e adempimenti edilizi	52
Articolo 48	Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati	52
Articolo 49	Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU)	52
Articolo 50	Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi	52
Articolo 51	Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità	53
Articolo 52	Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni	53
Articolo 53	Pareri preventivi	53
Articolo 54	Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia	54
Articolo 55	Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio	54
Articolo 56	Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti	54
Articolo 57	Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili	54
TITOLO II	Disciplina dell'esecuzione dei lavori	56
CAPO I	Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori	56
Articolo 58	Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc	56
Articolo 59	Comunicazioni di fine lavori	56
Articolo 60	Occupazione di suolo pubblico	56
Articolo 61	Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc.	57
CAPO II	Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori	59
Articolo 62	Principi generali dell'esecuzione dei lavori	59
Articolo 63	Punti fissi di linea e di livello	59
Articolo 64	Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie	60
Articolo 65	Cartelli di cantiere	61
Articolo 66	Criteri da osservare per scavi e demolizioni	61
Articolo 67	Misure di cantiere e eventuali tolleranze	62

COMUNE DI PAVONE CANAVESE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Articolo 68	Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera	62
Articolo 69	Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici	63
Articolo 70	Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori	63
Articolo 71	Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali	63
TITOLO III Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive, funzionali		65
CAPO I	Disciplina dell'oggetto edilizio	65
Articolo 72	Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici	65
Articolo 73	Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo	67
Articolo 74	Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale	68
Articolo 75	Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti	69
Articolo 76	Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon	69
Articolo 77	Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale	70
Articolo 78	Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")	71
Articolo 79	Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa	71
CAPO II	Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico	72
Articolo 80	Strade	72
Articolo 81	Portici	72
Articolo 82	Piste ciclabili	72
Articolo 83	Aree per parcheggio	73
Articolo 84	Piazze e aree pedonalizzate	73
Articolo 85	Passaggi pedonali e marciapiedi	74
Articolo 86	Passi carrai e uscite per autorimesse	74

COMUNE DI PAVONE CANAVESE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Articolo 87	Chioschi/dehors su suolo pubblico	75
Articolo 88	Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato	76
Articolo 89	Recinzioni	77
Articolo 90	Numerazione civica	79
CAPO III	Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente	80
Articolo 91	Aree Verdi	80
Articolo 92	Parchi urbani	80
Articolo 93	Orti urbani	80
Articolo 94	Parchi e percorsi in territorio rurale	81
Articolo 95	Sentieri e rifugi	82
Articolo 96	Tutela del suolo e del sottosuolo	82
CAPO IV	Infrastrutture e reti tecnologiche	83
Articolo 97	Approvvigionamento idrico	83
Articolo 98	Depurazione e smaltimento delle acque	83
Articolo 99	Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati	84
Articolo 100	Distribuzione dell'energia elettrica	85
Articolo 101	Distribuzione del gas	85
Articolo 102	Ricarica dei veicoli elettrici	85
Articolo 103	Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento	86
Articolo 104	Telecomunicazioni	86
CAPO V	Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico	88
Articolo 105	Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi	88
Articolo 106	Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio	88
Articolo 107	Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali	89
Articolo 108	Allineamenti.	90
Articolo 109	Piano del colore	90
Articolo 110	Coperture degli edifici	90
Articolo 111	Illuminazione pubblica	90
Articolo 112	Griglie ed intercapedini	91
Articolo 113	Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri im-	92

COMUNE DI PAVONE CANAVESE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

piani tecnici		
Articolo 114	Serramenti esterni degli edifici	92
Articolo 115	Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe	93
Articolo 116	Cartelloni pubblicitari	94
Articolo 117	Muri di cinta e di sostegno	95
Articolo 118	Beni culturali ed edifici storici	95
Articolo 119	Cimiteri monumentali e storici	96
Articolo 120	Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani	96
CAPO VI Elementi costruttivi 97		
Articolo 121	Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche	97
Articolo 122	Serre bioclimatiche o serre solari	97
Articolo 123	Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici	97
Articolo 124	Coperture, canali di gronda e pluviali	97
Articolo 125	Strade, passaggi privati e rampe	99
Articolo 126	Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine	100
Articolo 127	Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni	101
Articolo 128	Recinzioni	102
Articolo 129	Materiali, tecniche costruttive degli edifici	102
Articolo 130	Disposizioni relative alle aree di pertinenza	103
Articolo 131	Piscine	103
Articolo 132	Altre opere di corredo degli edifici	104
TITOLO IV Vigilanza e sistemi di controllo 106		
Articolo 133	Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio	106
Articolo 134	Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori	106
Articolo 135	Sanzioni per violazione delle norme regolamentari	107
TITOLO V Norme transitorie 108		
Articolo 136	Aggiornamento del regolamento edilizio	108
Articolo 137	Disposizioni transitorie per l'adeguamento	108

COMUNE DI PAVONE CANAVESE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

ALLEGATI

ALLEGATO A "CASOTTI DA VIGNA" (DCC n.8 del 07/04/2004)

ALLEGATO B "MEZZI PUBBLICITARI" (DCC n.8 del 07/04/2004)

PARTE PRIMA

**PRINCIPI GENERALI
E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA**

Nota redazionale

In carattere rosso, nella parte prima del presente regolamento, sono riportate le disposizioni normative introdotte dalla Regione Piemonte nel testo approvato con l'Intesa del 20 ottobre 2016, tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali.

CAPO I LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Articolo 1 Superficie territoriale (ST)

Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m²).

Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6.

Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.

Articolo 2 Superficie fondiaria (SF)

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m²).

Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6.

Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.

Articolo 3 Indice di edificabilità territoriale (IT)

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di edificabilità territoriale si misura in metri quadrati su metri quadrati (m²/m²).

Ai fini del corretto calcolo dell'IT occorre utilizzare la superficie londa (IT=SL/ST).

Articolo 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF)

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di edificabilità fondiaria si misura in metri quadrati su metri quadrati (m²/m²).

Ai fini del corretto calcolo dell'IF occorre utilizzare la superficie linda (IF=SL/SF).

Articolo 5 Carico urbanistico (CU)

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso.

Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il carico urbanistico si misura in metri quadrati (m²).

Articolo 6 Dotazioni Territoriali (DT)

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m²).

Sono le aree destinate dallo strumento urbanistico ai servizi pubblici e alle infrastrutture, alla viabilità e agli impianti constituenti opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta; tra queste vanno computate sia le aree già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico, ai sensi degli artt. 21, 22 e 51 della LR 56/1977.

Articolo 7 Sedime

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il sedime si misura in metri quadrati (m²).

Articolo 8 Superficie coperta (SC)

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie coperta si misura in metri quadrati (m²).

Rientrano nel profilo esterno perimetrale le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.

Articolo 9 Superficie permeabile (SP)

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscono alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie permeabile si misura in metri quadrati (m²).

Articolo 10 Indice di permeabilità (IPT/IPF)

a) Indice di permeabilità territoriale (IPT)

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale.

b) Indice di permeabilità fondiaria (IPF)

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie fondiaria.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di permeabilità territoriale e l'indice di permeabilità fondiaria si esprimono in percentuale (%) e rappresentano la percentuale di superficie permeabile rispetto alla superficie territoriale o fondiaria (IPT=SP/ST o IPF=SP/SF).

Articolo 11 Indice di copertura (IC)

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di copertura si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto tra la superficie coperta edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (IC = SC/SF).

Articolo 12 Superficie totale (STot)

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie totale si misura in metri quadrati (m²).

Per distinguere l'acronimo da quello di superficie territoriale, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie totale l'acronimo (STot).

Articolo 13 Superficie linda (SL)

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie linda si misura in metri quadrati (m²).

Rientrano nella superficie linda: le verande, i "bow window" e i piani di calpestio dei soppalchi.

Articolo 14 Superficie utile (SU)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie utile si misura in metri quadrati (m²).

Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici utili; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio e pertanto utili.

Articolo 15 Superficie accessoria (SA)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:

- a) i portici, i "piani pilotis" e le gallerie pedonali;
- b) i ballatoi, le logge, i balconi, le terrazze e le serre solari finalizzate alla cattura diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico, ai sensi della normativa vigente;
- c) le cantine e i relativi corridoi di servizio;
- d) i sottotetti per la porzione avente altezza pari o inferiore a m. 1,80;
- e) i sottotetti con altezza media interna inferiore a m 2,40, escludendo dal conteggio la porzione inferiore a m 1,80;
- f) i volumi tecnici, i cavedi, e le relative parti comuni;
- g) gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
- h) le parti comuni, quali i locali di servizio in genere, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come androni, corridoi e disimpegni, i vani scala e i vani degli ascensori, i depositi.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m²).

Il regolamento edilizio può stabilire la quantità massima dei locali cantina, dei locali di servizio o di deposito, realizzabili in rapporto alle unità immobiliari.

Per quanto riguarda la misurazione dell'altezza del sottotetto, punto d), si intende l'altezza lorda di cui all'articolo 26.

Articolo 16 Superficie complessiva (SCom)

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria
(SC = SU + 60%SA)

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie complessiva si misura in metri quadrati (m²).

Per distinguere l'acronimo da quello di superficie coperta, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie complessiva l'acronimo (SCom). La superficie complessiva è il parametro da utilizzare ai fini del calcolo del costo di costruzione, ai sensi del Decreto ministeriale lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801 (determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici).

Articolo 17 Superficie calpestabile (SCa)

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m²).

Per superficie calpestabile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (SCa).

Articolo 18 Sagoma

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,5 m.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Negli edifici esistenti, oggetto di interventi volti al miglioramento della resistenza alle sollecitazioni sismiche, la sagoma si calcola al netto dei maggiori spessori da aggiungere, sino ad un massimo di 25 cm, a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di

garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

Articolo 19 Volume totale o volumetria complessiva (V)

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il volume si misura in metri cubi (m³).

Per il volume totale, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (V).

Al fine del calcolo del volume la superficie totale di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi.

Articolo 20 Piano fuori terra

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 21 Piano seminterrato

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 22 Piano interrato

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 23 Sottotetto

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del soffitto del piano sottostante.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Per sottotetto si intende lo spazio sottostante a copertura non piana.

Articolo 24 Soppalco

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

Articolo 25 Numero dei piani (NP)

È il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie linda (SL).

Indicazioni e specificazioni tecniche

Per numero dei piani, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (NP). Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato, e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, nonché gli eventuali soppalchi, mentre sono inclusi nel numero dei piani quelli che emergono dal suolo per più di 1,20 m misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto all'estremità inferiore della quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto.

Il conteggio del numero dei piani si considera per ogni porzione di edificio.

Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture anche quando concorrono al computo della SL.

Articolo 26 Altezza linda (HL)

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante.

Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza linda si misura in metri (m).

Per altezza linda, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HL).

Si chiarisce che l'altezza dell'ultimo piano dell'edificio si calcola dalla quota del pavimento all'intradosso del soffitto o copertura.

Articolo 27 Altezza del fronte (HF)

L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

- all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;
- all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza del fronte si calcola come differenza di quota tra l'estremità superiore e inferiore e si misura in metri (m), senza tenere conto degli accessi ai piani interrati costituiti da rampe, scale e viabilità privata.

Per altezza del fronte, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HF). Il comune può definire, in funzione dell'orografia, morfologia e idrografia del proprio territorio l'estremità inferiore della quota del terreno dalla quale misurare l'altezza del fronte.

Dal computo dell'altezza dei fronti sono esclusi i volumi tecnici come definiti all'articolo 31.

Articolo 28 Altezza dell'edificio (H)

Altezza massima tra quella dei vari fronti.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza del fronte si misura in metri (m).

Per altezza dell'edificio, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (H).

Articolo 29 Altezza utile (HU)

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali a venti soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza utile si misura in metri (m).

Per altezza utile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HU). L'altezza media ponderata si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume netto del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. Il volume è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.

Articolo 30 Distanze (D)

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La distanza si misura in metri (m).

Per distanza, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (D).

Il Comune può definire le distanze dal confine anche per le opere interrate, ove ritenga opportuno disciplinare tale fattispecie.

Per confine stradale si intende o il confine della strada definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o, in sua assenza, il ciglio della strada come definito dalla vigente normativa statale, vedi art. 2 del DM 1 aprile 1968 n. 1404.

Articolo 31 Volume tecnico

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

Indicazioni e specificazioni tecniche

Sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori; il Comune ne può fissare altezze minime e massime nonché le sagome limite, nel rispetto delle norme di legge vigenti.

Nei volumi tecnici rientrano le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori o dei montacarichi, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e il condizionamento, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative, opere e manufatti utili a prevenire le cadute dall'alto, ecc....

Articolo 32 Edificio

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

Articolo 33 Edificio Unifamiliare

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito a un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

Articolo 34 Pertinenza

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

Articolo 35 Balcone

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

Articolo 36 Ballatoio

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

Articolo 37 Loggia/Loggiato

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

Articolo 38 Pensilina

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

Articolo 39 Portico/Porticato

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

Articolo 40 Terrazza

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

Articolo 41 Tettoia

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

Articolo 42 Veranda

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La veranda si differenzia dalla serra solare, in quanto la seconda è finalizzata alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ai sensi della normativa vigente.

Non è considerata veranda lo spazio chiuso da tende apribili, fioriere e zanzariere.

Articolo 43 Indice di densità territoriale (DT)

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di densità territoriale si misura in metri cubi su metri quadrati (m^3/m^2).

L'indice di densità territoriale (DT=V/ST) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della LR 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.

Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie linda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza linda.

Articolo 44 Indice di densità fondiaria (DF)

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di densità fondiaria si esprime in metri cubi su metri quadrati (m^3/m^2).

L'indice di densità fondiaria (DF=V/SF) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della LR 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.

Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie linda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza linda.

CAPO II DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA



La disciplina generale dell'attività edilizia operante sul territorio regionale è articolata secondo l'elenco riportato nell'Allegato B all'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'art.4 comma 1-sexies del DPR 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); per ciascuna categoria la Regione ha integrato o modificato il richiamo alla disciplina, in conformità alla normativa regionale vigente (normativa evidenziata in rosso) e provvederà ad aggiornarla mediante apposita pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

a Definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso

La definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso, devono essere reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie, utilizzando quale riferimento la Tabella riepilogativa di corrispondenza delle opere interventi e titoli edilizi (pubblicata sul sito www.mude.piemonte.it).

b Il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la modalità di controllo degli stessi

I procedimenti per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi e le modalità di controllo degli stessi e la trasmissione delle comunicazioni in materia edilizia dovranno essere reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie ovvero essere pubblicati con le opportune informazioni al cittadino sul sito istituzionale dell'Ente.

c La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa

La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione allegata alla stessa dovrà essere reperibile e aggiornata sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie o scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente.

In particolare si ricorda che la modulistica unificata, adeguata a quella nazionale di cui agli "Accordi tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernenti l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle pratiche edilizie", adottata con Deliberazioni della Giunta regionale è pubblicata e aggiornata sul sito istituzionale www.mude.piemonte.it.

La raccolta aggiornata delle disposizioni nazionali, evidenziata in nero nella tabella seguente, è reperibile sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La raccolta aggiornata delle disposizioni regionali, evidenziata in rosso nella tabella seguente, è reperibile sul sito web, alla pagina "Aree tematiche\Urbanistica\Regolamenti edilizi" della Regione Piemonte, articolata secondo l'elenco riportato di seguito.

La raccolta delle disposizioni e/o regolamenti correlati alla materia edilizia di competenza comunale sono reperibili sul sito web del Comune.

RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*)

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*), in particolare articoli 48, 49, 50 e 54

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1999, n. 19 (*Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"*)

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (*Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica*), in particolare Capo II

A.1 Edilizia residenziale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 (*Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti*)

CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 25 gennaio 1999, n. 1/PET (*LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 "Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti"*)

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2003, n. 9 (*Norme per il recupero funzionale dei rustici*)

CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2003, n. 5/PET (*Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 "Norme per il recupero funzionale dei rustici"*)

A.2 Edilizia non residenziale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*)

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*), in particolare articoli 25 e 26

A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*)

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), in particolare articolo 11*)

A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (*Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400*) in particolare articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (articolo 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 *"Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica"*)

B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (*Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967*)

CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907

DM 14 gennaio 2008 (*Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni*), in particolare paragrafo 8.4.1.

LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (*Legge urbanistica*), in particolare articolo 41-sexies

LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (*Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393*), in particolare articolo 9

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (*Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE*)

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*), in particolare articolo 23

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2003, n. 20-10187 (*Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio*)

B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)

B.2.1 Fasce di rispetto stradali

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*) in particolare articoli 16, 17 e 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*), in particolare articoli 26, 27 e 28

DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (*Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della Legge n. 765 del 1967*)

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (*Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967*), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 2001, n. 6792 (*Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade*)

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*), in particolare articolo 27

B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (*Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto*) in particolare titolo III, articoli da 49 a 60

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*), in particolare articolo 27

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2006, n. 31 (*Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980*)

B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (*Codice della navigazione*), in particolare articoli 707, 714 e 715

B.2.4 Rispetto cimiteriale

REGIO DECRETO 27 luglio 1934 n. 1265 (*Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie*), in particolare articolo 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285 (*Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria*), in particolare articolo 57

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*), in particolare articolo 27

B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*), in particolare articolo 96, comma primo, lettera f)

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*), in particolare articolo 29

B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), in particolare articoli 94, 134 e 163

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (*Regolamento regionale recante: Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano "Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61"*)

B.2.6bis Superficie dell'area oggetto di concessione e di protezione assoluta delle acque minerali e termali

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 25 (*Ricerca e coltivazione di acque minerali*)

e termali), in particolare articolo 19

B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori

DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (*Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della Legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento*), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4

B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti*)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (*Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana*), si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM n. 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz*)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (*Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti*)

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (*Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici*)

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1984, n. 23 (*Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt*)

LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2004 n. 19 (*Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2005, n. 16-757 (*Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico"*)

B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (*Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8*). (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DDMsvil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del DMSvil.Econ. del 17/04/2008, la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotti con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del DMSvil.Econ. del 16/04/2008)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8*)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8*)

B.2.10 Demanio fluviale e lacuale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 14/R (*Regolamento regionale recante: Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni "Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12"*)

B.2.11 Aree sciabili e fasce di rispetto da impianti di risalita e piste

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2009, n. 2 (*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna*)

B.3 Servitù militari

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (*Codice dell'ordinamento militare*), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (*Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*) in particolare il Titolo VI (*Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa*)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (*Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al DLgs 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni*)

B.4 Accessi stradali

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*) in particolare articolo 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*), in particolare articoli 44, 45 e 46

DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (*Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade*)

B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (*Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*)

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (*Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2010, n. 17-377 (Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale)

B.6 Siti contaminati

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), in particolare Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati"

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (*Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni*)

LEGGE REGIONALE n. 7 aprile 2000, n. 42 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71)

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), in particolare articolo 43

C. VINCOLI E TUTELE

C.1 Beni culturali (*immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico*)

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*), in particolare

Parte II, Titolo I, Capo I

LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (*Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale*)

C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*), in particolare Parte III

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (*Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al DLgs 22 gennaio 2004, n. 42*)

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (*Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008*)

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 20 (*Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici*)

LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2008, n. 32 (*Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*)

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2008, n. 14 (*Norme per la valorizzazione del paesaggio*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2017 n. 2/R (*Regolamento regionale recante: Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste"*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 26-2131 (*Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato"*)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 3 ottobre 2017, n. 233-35836 (*Approvazione del Piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela dell'uso del suolo'*)

C.3 Vincolo idrogeologico

REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (*Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*)

REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (*Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g) e comma 5

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1989, n. 45 (*Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27*)

C.4 Vincolo idraulico

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), in particolare articolo 115

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*) in particolare articolo 98

REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (*Regolamento per la esecuzione del T.U. della Legge 22 marzo 1900, n. 195, e della Legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosì*) in particolare Titolo VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze)

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59*), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)

C.5 Aree naturali protette

LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (*Legge quadro sulle aree protette*)

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 19 (*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*)

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 19 (*Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"*)

C.6 Siti della Rete Natura 2000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (*Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2014, n. 54-7409 (LR)

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 22-368 (Modifiche alla DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 "LR 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" e alla DGR n. 31-7448 del 15/04/2014 "Art. 18 L 157/1992, art. 40 LR 5/2012. Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2014/2015 e delle relative istruzioni operative")

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2016, n. 17-2814 (Modifiche alla DGR n. 54-7409 07/04/2014 "LR 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione")

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 24-2976 (Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Recepimento dei disposti di cui all'art. 39 della LR 22 dicembre 2015, n. 26 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015". Modifica alla DGR n. 54-7409 del 7.04.2014)

In aggiunta alle disposizioni delle precedenti deliberazioni si rimanda alle "Misure di conservazione Sito specifiche" pubblicate sul sito web istituzionale della Regione Piemonte

C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parte Prima e Seconda

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2008, n. 12-8931 (DLgs 152/2006 e smi "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 settembre 2011, n. 129-35527 (Aggiornamento degli allegati A1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" in conseguenza delle modifiche agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 25-2977 (Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo")

D. NORMATIVA TECNICA

D.1 Requisiti igienico-sanitari (*dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro*)

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (*Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione*), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (*Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione*)

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (*Testo unico delle leggi sanitarie*), in particolare articoli 218 e 344

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII

D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003, n. 3274 (*Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica*) in particolare Allegato 1 (*Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone*) Allegato A (*Classificazione sismica dei comuni italiani*)

DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (*Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni*)

CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (*Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al DM 14 gennaio 2008*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*)

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (*Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985*)

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 19 (*Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (*Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia"*)

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 11-13058
(Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese)**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 4-3084
(DGR n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese)**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2014, n. 65-7656 (Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con DGR 12 dicembre 2011, n. 4-3084)

D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)

D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24

LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati)

LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo

DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano pre-

senti persone disabili)

D.5 Sicurezza degli impianti

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (*Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (*Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio*)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)

D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (*Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151*)

DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (*Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione*)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici*)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private*)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi*)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (*Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi*)

D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*), in particolare articolo 256

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (*Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro*)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1994 (*Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto*)

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 30 (*Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 40-5094 (*Approvazione del Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento - amianto negli edifici*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 25-6899 (*Approvazione delle indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoide presenti in utenze civili da parte di privati cittadini*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2016, n. 58-4532 (*Definizione delle modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della LR 30/2008, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni 2016-2020 approvato con DCR. 1 marzo 2016, n. 124 – 7279*)

D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici e utilizzo fonti rinnovabili

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (*Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia*)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (*Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (*Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di riscaldamento, di refrigerazione e di produzione di acqua calda sanitaria*)

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

tenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L 9 gennaio 1991, n. 10)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*)

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*)

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (*Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (*Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici*)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (*Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici*)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (*Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (*Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia"*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 14-2119 (*Disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del DLgs 192/2005 e smi, del DPR 75/2013 e smi, del DM 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009. Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" e degli articoli 39, comma 1, lettera g) e i) e 40 della LR 3/2015*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2015, n. 24-2360
(*Deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 recante disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del DLgs 192/2005 e smi, del DPR 75/2013 e smi e del DM 26 giugno 2015. Rettifica errori materiali*)

D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 1991
(*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*)

LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (*Legge quadro sull'inquinamento acustico*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997
(*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997
(*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*), in particolare articolo 4

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2000, n. 52 (*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*), in particolare articoli 10, 11 e 14

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 9-11616 (*Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 46-14762
(*Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2012, n. 24-4049 (*Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della LR 25 ottobre 2000, n. 52*)

D.10 Produzione di materiali da scavo

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98*), in particolare articoli art. 41 e 41-bis

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152 (*Norme in materia ambientale*), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRI-

TORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (*Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*)

LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 (*Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave*)

D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), in particolare Parte terza, Sezione II (*Tutela delle acque dall'inquinamento*)

DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (*Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e)*, della L 10 maggio 1976, n. 319, recante *norme per la tutela delle acque dall'inquinamento*)

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 22 (*Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee*)

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2003, n. 6 (*Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee"*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2003, n. 10/R (*Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica"*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2006, n. 1/R (*Regolamento regionale recante: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne"*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (*Regolamento regionale recante: "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano"*)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 marzo 2007, n. 117-10731 (*Piano di Tutela delle Acque*)

D.12 Prevenzione inquinamento luminoso e atmosferico

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 43 (*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria*)

E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI

E.1 Strutture commerciali

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1999, n. 28 (*Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (*Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016*)

E.2 Strutture ricettive

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1988, n. 34 (*Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, LR 15 aprile 1985, n. 31*)

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1979, n. 54 (*Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto), in particolare Allegati A e B*

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. 31 (*Disciplina delle strutture ricettive extraalberghiere*)

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 8 (*Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo*)

REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011, n. 1/R (*Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento 'Articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8'), in particolare Allegato A*

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2015, n. 3 (*Disposizioni regionali in materia di semplificazione), in particolare Capo II, artt. 4-21*

REGOLAMENTO REGIONALE 15 maggio 2017, n. 9/R (*Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento 'Articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3'), in particolare Allegato A*

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2017, n. 13 (*Disciplina delle strutture ricettive extraalberghiere*)

E.3 Strutture per l'agriturismo

LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (*Disciplina dell'agriturismo*), in particolare articolo 5

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2015, n. 2 (*Nuove disposizioni in materia di agriturismo*), in particolare articoli 8 e 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2016, n. 1/R (*Regolamento regionale recante: Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo"*)

E.4 Impianti di distribuzione del carburante

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 14 (*Norme di indirizzo programmatico regionale per la realizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti*), in particolare i provvedimenti attuativi dell'articolo 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2016 (*Approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato con DPCM 26 settembre 2014*)

E.5 Sale cinematografiche

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 17 (*Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2006, n. 4/R (*Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17" come modificato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2014, n. 3/R (Regolamento regionale recante: "Modifiche al Regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4/R)*)

E.6 Scuole e servizi educativi

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (*Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica*)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (*Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici*)

E.7 Associazioni di promozione sociale

E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (*Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (*Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*), in particolare articoli 28 e 30

REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004

ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (*Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari"*)

E.9 Impianti sportivi

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (*Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi*) come modificato e integrato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (*Norme CONI per l'impiantistica sportiva*)

DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 (*Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio*)

E.10 Strutture Termali

E.11 Strutture Sanitarie

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*), in particolare articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (*Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private*)

E.12 Strutture veterinarie

E.13 Terre crude e massi erratici

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2006, n. 2 (*Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda*)

REGOLAMENTO REGIONALE 2 agosto 2006, n. 8/R (*Attuazione della legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 “Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda”*)

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2010, n. 23 (*Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico*)

E.14 Norme per la sicurezza dei lavori in copertura

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (*Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica*), in particolare articolo 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2016, n. 6/R (*Regolamento regionale recante: Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura “Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20”. Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R*)

PARTE SECONDA

**DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI
IN MATERIA EDILIZIA**

TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

Articolo 45 La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale

45.1 Sportello unico edilizia

1. Lo sportello unico edilizia (SUE) è istituito ai sensi dell'art.5 del DPR 380/2001 e svolge i compiti previsti, anche avvalendosi di modalità informatiche e telematiche, sia per l'accettazione delle pratiche edilizie e di ogni documentazione ad esse inerente, sia per la relativa gestione e istruttoria.
2. Il comune definisce mediante autonome disposizioni regolamentari la propria organizzazione del SUE, i soggetti competenti per i diversi procedimenti, i rapporti e il coordinamento con le altre strutture organizzative interne e/o esterne quali enti/amministrazioni coinvolte nei procedimenti e comunque competenti in materia.
3. Il SUE è competente:
 - a) alla ricezione delle denunce, comunicazioni (CILA), segnalazioni di inizio attività (SCIA), segnalazioni certificate di agibilità e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, che non siano di competenza dello sportello unico per le attività produttive, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 comma 4 del DLgs 42/2004;
 - b) a fornire informazioni sulle materie di cui al precedente punto a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento;
 - c) all'adozione nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della L 241/1990;
 - d) al rilascio dei permessi di costruire, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico/ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
 - e) alla cura dei rapporti tra il Comune, il privato e le altre pubbliche amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione delle norme di cui ai punti a), b), c) e d).

cazione della parte seconda del Testo unico per l'edilizia e della legge urbanistica regionale.

45.2 Sportello unico attività produttive

1. Per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ovvero per qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale, nonché per gli insediamenti onlus, si applicano le procedure previste dalla legislazione in materia di SUAP.
2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati, di norma, su supporto informatico.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del SUAP gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del DLgs 12 aprile 2006, n.163.
4. L'attivazione dei procedimenti complessi e la richiesta di pareri preliminari di conformità, sono gestiti dal SUAP normalmente mediante lo strumento della conferenza dei servizi.
5. Il SUAP fornisce informazioni e modulistica attraverso le pagine Web dedicate presenti nel sito internet comunale.

45.3 Commissione edilizia

1. La commissione edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio, della quale il comune può dotarsi, nel rispetto dei successivi commi.
2. La Commissione, ove costituita, deve essere composta da un minimo di tre componenti, nominati dalla Giunta Comunale, tra i quali uno con funzione di Presidente e uno con funzione di Vice Presidente, entrambi designati dal responsabile del servizio edilizia privata.
3. In conformità al disposto della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, art. 14, primo comma, uno dei componenti della Commissione Edilizia deve essere un esperto con specifica competenza e provata esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi.
4. I membri eletti sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, al diritto, allo studio ed alla gestione dei suoli.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

5. Non possono far parte della commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parenti non possono far parte della commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla commissione.
6. La commissione resta in carica fino al rinnovo della Giunta Comunale: pertanto, al momento dell'insediamento della Giunta Comunale, la commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere eventualmente ricostituita.
7. I componenti della commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al presidente: in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta Comunale non li abbia sostituiti.
8. I componenti della commissione decadono per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4 e per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
9. La decadenza è dichiarata con deliberazione della Giunta Comunale. I componenti della commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
10. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:
 - a. il rilascio di permessi di costruire e loro varianti, i progetti di opere pubbliche, il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari, l'accoglimento di piani esecutivi convenzionati;
 - b. l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.
11. L'autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.
12. Il sindaco o l'assessore delegato, la giunta, il consiglio comunale, il dirigente o il responsabile del servizio - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla commissione in materia di:
 - a. strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
 - b. convenzioni;
 - c. programmi pluriennali di attuazione;
 - d. regolamenti edilizi e loro modifiche;
 - e. modalità di applicazione del contributo di costruzione;
13. La commissione, su convocazione del presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il presidente lo ritenga necessario; le riunioni della commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
14. Il responsabile del servizio edilizia privata designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della commissione, senza diritto di voto.
15. Assistono ai lavori della commissione, senza diritto di voto, il dirigente o il responsabile del servizio e i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della commissione stessa.

16. I componenti della commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 20.
17. Vi è interesse all'argomento quando il componente della commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla presentazione del titolo abilitativo edilizio; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
18. La commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del presidente.
19. La commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti dei titoli abilitativi, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
20. La commissione deve motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
21. Il segretario della commissione redige il verbale della seduta.
22. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
23. Il verbale è firmato dal segretario estensore, dal presidente della commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi alla pratica edilizia.

45.4 Commissione locale per il paesaggio

1. Si fa rimando ai disposti del vigente "Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi dell'art.4 LR 32/2008 e della DGR n.34-10229 del 01/12/2008" approvato con DCC n.4 del 21/01/2009 e smi.

45.5 Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica)

1. È la struttura tecnica istituita ai sensi dell'articolo 7 della LR 40/1998 (cfr. DLgs 152/2006 e la DGR 25-2977/2016).
2. Il comune esercita la funzione inherente l'organo tecnico, in forma singola o associata, o in convenzione, in casi eccezionali tale funzione può essere esercitata in avvalimento ai sensi dell'articolo 3 bis della LR 56/1977.

3. Le attribuzioni e le competenze dell'Organo Tecnico sono definite oltre che dall'articolo 7 della LR n. 40/1998 anche dalla deliberazione istitutiva del medesimo ed eventualmente da specifica regolamentazione comunale.

Articolo 46 **Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale**

1. Si fa rimando al portale direttamente accessibile dal sito web del comune, nel quale sono contenute tutte le istruzioni per la presentazione delle pratiche con il relativo corredo documentale.

Articolo 47 **Le modalità di coordinamento con lo SUAP**

1. Per le fasi procedurali o endoprocedurali di competenza di un Settore comunale ma comunque riconducibili, connesse o propedeutiche all'emanazione del provvedimento conclusivo di competenza del SUAP, è nominato, da ciascun ufficio, il referente interno del SUAP in altri uffici comunali con il compito di collaborare all'istruttoria e ad ogni adempimento inerente il singolo procedimento di competenza del suo ufficio.
2. Al servizio SUAP competono in via esclusiva e diretta tutti i procedimenti inerenti attività produttive, comprendendo gli adempimenti in materia edilizia e amministrativa, secondo la normativa vigente.
3. Tutte le domande e tutti gli atti inerenti attività produttive indirizzate erroneamente allo SUE, ad altri Uffici o genericamente all'Ente devono essere trasmesse dagli Uffici riceventi al SUAP entro il giorno successivo al ricevimento. Qualora atti e documenti, necessari agli adempimenti del SUAP, siano depositati presso il SUE o altri Servizi e Uffici dell'Ente questi sono tenuti a dare riscontro al SUAP, inviando anche copia della documentazione se ritenuta dal SUAP necessaria, entro dieci giorni dalla richiesta.
4. A domanda del SUAP, il SUE, la CLP e gli altri uffici e servizi dell'amministrazione forniscono i pareri e le istruttorie richiesti con la massima celerità possibile, rispettando i tempi procedurali imposti dalla normativa di settore.

CAPO II

ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

Articolo 48 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati

1. L'esercizio dell'autotutela per l'annullamento da parte del Comune di qualsiasi provvedimento amministrativo è disciplinato dall'art. 21 nonies della L 241/90.

Articolo 49 Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU)

1. La richiesta del certificato urbanistico (CU) o del certificato di destinazione urbanistica (CDU) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
2. Il certificato è rilasciato dall'autorità comunale e specifica:
 - a. le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
 - b. l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesso;
 - c. i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
 - d. le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
 - e. le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
 - f. i vincoli incidenti sull'immobile.

Articolo 50 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi

1. La proroga dei termini di inizio e fine lavori, per l'attuazione dei titoli abilitativi edili, deve essere richiesta anteriormente alla scadenza dei termini anzidetti; l'entità della proroga è quantificata in base ad attendibile valutazione dei tempi necessari al compimento delle opere.
2. La proroga deve essere concessa necessariamente qualora i lavori non possono essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, quali: mole dell'opera da realizzare, particolari caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera, difficoltà tecniche esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, finanziamenti di opere pubbliche previsti per più esercizi finanziari.
3. In tutti gli altri casi non riconducibili alle fattispecie di cui al comma 2, la proroga è discrezionale, ossia deve essere valutata caso per caso dall'amministrazione comunale e concessa con provvedimento motivato.

Articolo 51 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità

1. Quando ricorrono motivate ragioni di ordine igienico o di pubblica incolumità, il Sindaco o il responsabile dello sportello unico per l'edilizia può ordinare inagibile o non usabile una costruzione o un'unità immobiliare, a norma dell'articolo 222 del RD n 1265/1934, e può ordinare la rimozione, entro un termine stabilito, dei vizi riscontrati.
2. Per le abitazioni esistenti può essere dichiarata inabitabile un'unità abitativa o parte di essa, quando ricorra almeno una delle situazioni seguenti:
 - a) le strutture e gli impianti del fabbricato siano in condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
 - b) l'unità abitativa non rispetti i requisiti dimensionali minimi di cui al DM 5/7/1975: superficie, altezza interna, rapporto aeroilluminante, fermo restando che, qualora uno solo dei suddetti requisiti risulti insoddisfatto per valori non superiori al 15%, la condizione di agibilità può essere comunque assicurata mediante accorgimenti impiantistici che garantiscono un adeguato ricambio d'aria;
 - c) l'unità abitativa sia priva di acqua potabile o di servizi igienici, o non sia collegata alla rete fognaria, né dotata di idoneo sistema di smaltimento dei reflui.

Articolo 52 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni

1. L'entità, i criteri applicativi e le modalità di corresponsione dei contributi di costruzione di cui all'articolo 16 del DPR 380/2001 sono disciplinati da apposita regolamentazione assunta con atto deliberativo del Consiglio Comunale.

Articolo 53 Pareri preventivi

1. I Servizi comunali responsabili dei procedimenti, o comunque interessati dai medesimi, forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella A del DLgs 222/2016, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.
2. Per l'ottenimento di pareri preventivi relativi a progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi si richiamano i disposti dell'articolo 14, comma 3, della L 241/1990.
3. Mediante specifica regolamentazione, o con successive integrazioni del presente articolo, il Comune può ulteriormente dettagliare modalità e condizioni per la richiesta e il rilascio dei pareri preventivi.

Articolo 54 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia

1. Nei casi in cui ricorrono condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
2. È comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'autorità comunale nonché agli eventuali organi di tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi del Titolo IV, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguitibili.

Articolo 55 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

1. L'informazione e la trasparenza relative ai procedimenti edilizi sono garantiti dal Comune secondo i disposti della L 241/1990 e del DLgs 33/2013.

Articolo 56 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti

1. Il Comune, con criteri e strumenti da definirsi caso per caso, tramite le proprie strutture interne o affidandosi a soggetti esterni dotati di specifica competenza, può gestire processi comunicativi e partecipativi e definire le modalità di coinvolgimento e partecipazione degli abitanti per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni condivisi e per gli interventi che riguardano spazi aperti e attrezzature pubbliche o di uso pubblico.
2. Mediante specifica regolamentazione, o con successive integrazioni del presente articolo, il Comune può ulteriormente dettagliare modalità e condizioni per il coinvolgimento e la partecipazione degli abitanti.

Articolo 57 Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili

1. Il Comune, anche in coordinamento con gli ordini professionali o con soggetti esterni coinvolti in iniziative di interesse pubblico, può indire concorsi di urbanistica e di architettura per incentivare la qualità del progetto nei concorsi di idee o di progettazione; in particolare, per finalità proprie degli aspetti paesaggistici, nei

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

casi di interventi pubblici, può avvalersi della LR 14/2008 (Norme per la valorizzazione del paesaggio).

2. Mediante specifica regolamentazione, o con successive integrazioni del presente articolo, il Comune può ulteriormente dettagliare modalità e condizioni per indire e gestire i concorsi di urbanistica e di architettura.

TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 58 **Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.**

1. Si richiamano i disposti del DPR 380/2001, con particolare riferimento agli articoli n. 6-bis, 15, 22, 23 e 23bis, e nella L 241/1990.
2. Nel caso di CILA e SCIA la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della comunicazione con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti.
3. Nel caso di SCIA in alternativa al permesso di costruire la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e dovrà essere presentata almeno 30 gg. prima dell'effettivo inizio dei lavori con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge.
4. Nel caso di permesso di costruire i lavori devono avere inizio entro un anno dall'efficacia del titolo, fatte salve le diverse disposizioni legislative; la comunicazione di inizio lavori con tutti gli adempimenti connessi dovrà essere presentata entro tale termine.
5. Le comunicazioni di inizio, differimento dei lavori, sostituzione e variazioni per i diversi interventi edilizi ai sensi del DPR 380/2001 dovranno essere conformi ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte e reperibile sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie.

Articolo 59 **Comunicazioni di fine lavori**

1. La comunicazione di fine lavori qualora prevista per i diversi interventi edilizi ai sensi del DPR 380/2001 deve essere conforme ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte e reperibile sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie.

Articolo 60 **Occupazione di suolo pubblico**

1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il soggetto interessato o il titolare del titolo abilitativo o il costruttore devono preventivamente richiedere al comune la relativa autorizzazione con allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere.
3. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.
4. Si fa rimando ai pertinenti disposti del vigente "Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche" approvato con DCC n.55 del 27/11/1998 e smi.

Articolo 61 Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc.

1. Si richiamano i disposti del titolo V del DLgs 152/2006, della LR 30/2008, della DGR 25-6899/2013 e della DGR 58-4532/2016.
2. Qualora, all'esito di indagini ambientali o in qualunque altra eventualità, sia riscontrata la presenza di una potenziale contaminazione (superamento dei limiti tabellari di cui all'Allegato 5-Titolo V -parte IV DLgs 152/06), il soggetto responsabile, oppure il soggetto interessato non responsabile (ai sensi rispettivamente degli artt. 242 e 245 del DLgs 152/06 e smi), è tenuto ad adottare tempestivamente le necessarie misure di prevenzione e a darne tempestiva comunicazione a tutti gli Enti competenti.
3. In caso di esecuzione di attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzioni, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, prima dell'inizio dei lavori, il datore di lavoro presenta, ai sensi dell'art. 250 del DLgs 81/2008, una notifica all'Organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata anche in via telematica. Ai sensi dell'art. 256 dello stesso decreto, il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predisponde un Piano di Lavoro e ne invia copia all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, fatti salvi casi di urgenza.
4. Per tutte le attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, nel caso in cui, la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi, effettuata ai sensi dell'art. 28 del DLgs n. 81/2008, si concluda individuando come necessaria l'attività di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici, si attuano le seguenti procedure:
 - a) il Committente dell'attività provvede ad attivare lo specifico iter autorizzativo di cui alla Direttiva Tecnica GEN-BST-001, in vigore dal 23/10/2017, per la bonifica bellica sistematica terrestre, emanata, a mente dell'art. 4, comma 2 del DM 28/02/2017, dal Ministero della Difesa –Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti –Direzione dei Lavori e del Demanio.

COMUNE DI PAVONE CANAVESE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

- b) Il soggetto interessato una volta ricevuto il parere vincolante positivo da parte dell'Autorità Militare potrà dare mandato all'impresa specializzata, iscritta al relativo albo, di avviare le attività di bonifica.
 - c) L'impresa potrà iniziare tali attività solo dopo aver notificato a mezzo PEC agli enti preposti, così come indicati nella Direttiva Tecnica, fra cui il Sindaco, la data di inizio, nonché l'elenco dettagliato del personale (comprensivo del numero di brevetto BCM –Bonifica Campi Minati), dei mezzi, delle attrezzature e degli apparati di ricerca (compresi i numeri di targa/matricola) che saranno impiegati nello svolgimento dello specifico servizio di bonifica.
 - d) Una volta ultimate le operazioni di bonifica sistematica terrestre, a conclusione del procedimento di bonifica, il soggetto interessato trasmetterà al Sindaco l'Attestato di Bonifica Bellica, debitamente validato dall'Autorità militare competente.
5. Al fine dell'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 54 del TUEL, le comunicazioni relative all'inizio di attività di cui al presente articolo, anche laddove non espressamente previsto dalla normativa di settore, dovranno essere inviate al Sindaco con congruo anticipo, fatti salvi i casi d'urgenza.

CAPO II NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 62 Principi generali dell'esecuzione dei lavori

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito o presentato e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull'attività edilizia vigente.
2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solida responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del Codice della strada e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.
4. Nel cantiere debbono essere tenuti a disposizione i titoli abilitativi corredati degli elaborati progettuali nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.
5. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
6. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
7. È fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
8. L'autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 63 Punti fissi di linea e di livello

1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo può richiedere al comune la cognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede:
 - a. ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

- b. ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.
- 3. Delle operazioni di cui al comma 2 deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente.
- 4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al comune.

Articolo 64 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie

- 1. Il titolare dell'abilitazione edilizia, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all'Autorità comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici tesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.
- 2. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.
- 3. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm², disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare.
- 4. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.
- 5. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.
- 6. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune.
- 7. In caso di violazione delle norme di cui ai commi 1,2,3,4,6 del presente articolo, l'autorità comunale può ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 65 Cartelli di cantiere

1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,50 m x 0,70 m, con l'indicazione:
 - a. del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
 - b. degli estremi del titolo abilitativo o della comunicazione di inizio dell'attività e del nome del titolare dello stesso;
 - c. della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
 - d. dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere.
2. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.
3. Nei cantieri dove si eseguono lavori pubblici il riferimento normativo è la Circolare del Ministero LLPP 1 giugno 1990, n. 1729/UL.

Articolo 66 Criteri da osservare per scavi e demolizioni

1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo autorizzazione al comune.
3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà al comune di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.
5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo di conservare la relativa documentazione.
6. La rimozione di parti contenenti amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.
7. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 67 Misure di cantiere e eventuali tolleranze

1. Ai fini della determinazione delle tolleranze metriche non costituenti difformità rispetto al progetto e delle modifiche costituenti invece difformità sostanziali, si richiamano rispettivamente i disposti dell'articolo 34, comma 2 ter del DPR 380/2001 e dell'articolo 6 della LR 19/99.

Articolo 68 Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera

1. Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta la durata dei lavori.
2. Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali.
3. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia.
4. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità delle parti già costruite; in difetto, l'Autorità comunale ordina al costruttore e/o al titolare della concessione o dell'autorizzazione, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.
5. Nel corso dei lavori di soprelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.
6. I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni.
7. Ove del caso, l'Autorità comunale adotta i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.

Articolo 69 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all'autorità comunale del reperimento; l'autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi (articolo 5, comma 2 del DPR 285/1990), informare immediatamente l'autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.
3. Per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici si rimanda ai disposti del precedente articolo 61.
4. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 70 Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori

1. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del titolo abilitativo; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al RD 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 71 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali

1. È facoltà del comune consentire interventi di ricostruzione, anche qualora non previsti dal piano regolatore, purché nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina delle norme antisismiche, di sicurezza, igienico sanitarie, di tutela del rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:
 - a. siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
 - b. siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.
3. L'intervento di ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, anche qualora l'intervento non sia consentito dallo strumento urbanistico vigente.
4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.

TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI

CAPO I DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO

Articolo 72 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici

1. In conformità al Regolamento UE n. 305/2011 (Allegato I), le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere.
2. Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base delle opere di costruzione per una durata di servizio economicamente adeguata. A tal fine devono essere conseguiti i seguenti requisiti prestazionali fondamentali:
 - a) Resistenza meccanica e stabilità. Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che i carichi cui possono essere sottoposti durante la realizzazione e l'uso non provochino:
 - il crollo, totale o parziale, della costruzione;
 - gravi ed inammissibili deformazioni;
 - danni ad altre parti delle opere di costruzione, o a impianti principali o accessori, in seguito a una grave deformazione degli elementi portanti;
 - danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.
 - b) Sicurezza in caso di incendio. Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che, in caso di incendio:
 - la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato;
 - la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate;
 - la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata;
 - gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo;
 - si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso.
 - c) Igiene, salute e ambiente. Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia per l'igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:
 - sviluppo di gas tossici;
 - emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato pericoloso nell'aria interna o esterna;
 - emissioni di radiazioni pericolose;

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

- dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acque di superficie o nel suolo;
 - dispersione di sostanze pericolose o di sostanze aventi un impatto negativo sull'acqua potabile;
 - scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi;
 - umidità in parti o sulle superfici delle opere di costruzione.
- d) Sicurezza e accessibilità nell'uso. Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che nel loro funzionamento o uso siano minimizzati i rischi di incidenti o danni, come scivolamenti, cadute, collisioni, ustioni, folgorazioni, esplosioni o furti. In particolare, le opere di costruzione devono essere progettate e realizzate tenendo conto dell'accessibilità e dell'utilizzo da parte di persone disabili.
- e) Protezione contro il rumore. Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuoccano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.
- f) Risparmio energetico e ritenzione del calore. Le opere di costruzione e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento, illuminazione e aerazione devono essere concepiti e realizzati in modo che il consumo di energia richiesto durante l'uso sia moderato, tenuto conto degli occupanti e delle condizioni climatiche del luogo. Le opere di costruzione devono inoltre essere efficienti sotto il profilo energetico e durante la loro costruzione e demolizione deve essere utilizzata quanta meno energia possibile.
- g) Uso sostenibile delle risorse naturali. Le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue:
- il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione;
 - la durabilità delle opere di costruzione;
 - l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.
3. I requisiti prestazionali in precedenza elencati s'intendono conseguiti con il pieno rispetto di tutte le norme cogenti, nazionali e regionali, aventi incidenza sull'attività edilizia, così come riportate nel Capo II della Parte prima, aventi attinenza con ciascuno di essi.
4. Per tutti gli edifici e, in particolare, per gli edifici speciali (edifici con destinazione diversa da quella residenziale e commerciale), oltre i requisiti fondamentali in precedenza elencati, vanno comunque conseguiti gli ulteriori requisiti, prestazionali e non, prescritti da norme settoriali cogenti.

Articolo 73 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o climaalteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo

1. Il Comune promuove e incentiva la sostenibilità energetico - ambientale nella realizzazione delle opere edilizie pubbliche e private. Gli interventi di trasformazione edilizia devono raggiungere livelli di qualità energetico-ambientale degli spazi scoperti e di quelli edificati, al fine di renderli compatibili con le esigenze antropiche e con l'equilibrio delle risorse ambientali, considerando in particolare:
 - a) la compatibilità ambientale;
 - b) la ecoefficienza energetica;
 - c) il comfort abitativo;
 - d) la salvaguardia della salute dei cittadini.
2. Per le finalità generali di cui al comma 1 precedente il Comune può dotarsi di specifica regolamentazione, anche integrata nel presente articolato, contenente prescrizioni tecniche e incentivazioni mirate a conseguire:
 - a) contenimento dei consumi energetici ed idrici;
 - b) utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di materiali ecocompatibili;
 - c) riduzione delle emissioni inquinanti e climaalteranti e dei rifiuti;
 - d) contenimento/riduzione del consumo del suolo;
 - e) integrazione con gli elementi ambientali e storici dell'area oggetto di trasformazione.
3. Nelle more della completa predisposizione del quadro regolamentare di cui al comma 2 precedente, si fa rimando alle norme vigenti in materia, come richiamate alla sezione D della tabella allegata alla Parte prima, Capo II del presente regolamento.
4. Con riferimento alla salubrità delle costruzioni rispetto all'umidità proveniente dal suolo, si dettano le seguenti prescrizioni:
 - a) se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti;
 - b) in ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini;
 - c) i pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione;
 - d) il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso;
 - e) possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate alle lettere c) e d), atte a

conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente;

- f) il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.

Articolo 74 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale

1. S'intende per flessibilità progettuale l'adozione di misure che favoriscano l'adattabilità di un edificio a usi diversi durante la sua esistenza. L'obiettivo di una progettazione flessibile non ha soltanto natura economica ma ha anche portata sociale poiché l'impatto ambientale di un intervento di demolizione e ricostruzione è sicuramente superiore a quello generato da una ristrutturazione.
2. La flessibilità progettuale si ottiene concependo la distribuzione degli spazi e le caratteristiche costruttive dell'edificio, in particolare quelle strutturali e impiantistiche, in modo che non siano d'ostacolo ad una riconversione dell'edificio stesso, ciò in particolare per gli edifici pubblici.
3. I parametri prestazionali fondamentali raccomandati per conseguire una buona flessibilità progettuale sono i seguenti:
 - a) adottare, in particolare per il piano terra, altezze di piano che si adattino a diverse destinazioni d'uso;
 - b) adottare maglie strutturali il più possibile regolari con luci ampie;
 - c) evitare forme dei solai irregolari;
 - d) utilizzare carichi utili compatibili con quelle destinazioni ritenute conciliabili con la collocazione, la forma e la tipologia dell'edificio;
 - e) dimensionare con larghezza i collegamenti verticali;
 - f) utilizzare, se possibile, pareti attrezzate o divisorie facilmente smontabili (in cartongesso e simili);
 - g) utilizzare il più possibile, per l'alloggiamento delle montanti verticali degli impianti, la soluzione di cavedi facilmente accessibili, superdimensionati e posti, possibilmente, nelle parti comuni;
 - h) utilizzare il più possibile, per l'alloggiamento dei collettori di distribuzione orizzontale degli impianti, la soluzione di controsoffitti, false pareti e pavimenti sovrapposti;
 - i) adottare sistemi centralizzati di produzione di calore e di condizionamento posizionando le relative macchine sui lastrici solari;
 - j) adottare per l'impianto elettrico e per gli impianti ausiliari una configurazione a stella ramificata, utilizzando, se possibile, un sotto-quadro per ogni zona.

Articolo 75 Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti

1. Si richiamano le disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia di cui al DLgs 102/2014, articolo 14, e quelle previste all'articolo 12 del DLgs 28/2011, le quali prevedono specifiche deroghe dei parametri per gli edifici di nuova costruzione, che possono essere applicate anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.
2. Mediante specifica regolamentazione, o con successive integrazioni del presente regolamento, il Comune può specificare quanto riportato all'articolo 14 del DPR 380/2001, all'articolo 5, commi 9-14 della L 12 luglio 2011, n. 106 e alla LR 20/2009.

Articolo 76 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon

1. Nelle more dell'emanazione delle "linee guida" regionali di cui all'articolo 11 della LR 5/2010, al fine di ottenere un adeguato livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dalla esposizione dei cittadini alle radiazioni da sorgenti naturali e all'attività dei radionuclidi di matrice ambientale, configurate da concentrazioni di gas radon, nella costruzione di nuovi edifici residenziali e non residenziali e in tutti gli interventi su edifici esistenti in cui sia previsto un rifacimento totale dell'orizzontamento a contatto con il suolo, si raccomanda l'adozione di una o più delle seguenti tecniche costruttive, atte a controllare la migrazione, l'ingresso e la permanenza di tale gas negli ambienti chiusi, fermo restando che sarà cura del progettista individuare le soluzioni più idonee:
 - a) sigillatura delle canalizzazioni verticali, crepe, giunti, impianti; pavimentazione delle cantine e/o impermeabilizzazione della pavimentazione esistente;
 - b) ventilazione naturale o forzata del vespaio;
 - c) ventilazione delle cantine e dei locali interrati non occupati;
 - d) estrazione dell'aria da intercapedine sotto il pavimento;
 - e) depressurizzazione del suolo mediante pozzetti radon collocati sotto l'edificio;
 - f) depressurizzazione del suolo mediante pozzetti radon collocati esternamente all'edificio;
 - g) ventilazione delle condutture di drenaggio;
 - h) pressurizzazione del suolo sotto l'edificio;
 - i) pressurizzazione dell'intero edificio;
 - j) ventilazione naturale o forzata degli ambienti interni;

- k) ventilazione forzata degli ambienti interni con l'impiego di sistemi di climatizzazione e recupero del calore.

Articolo 77 Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale

1. Ai fini del presente articolo è definita altezza interna di un locale ad uso abitativo e commerciale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri (m) sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave".
2. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali.
3. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali:
 - a) per le nuove costruzioni, nei casi di:
 - ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
 - inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
 - ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
 - b) per le costruzioni esistenti, nei casi di:
 - interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
 - interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.
4. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m.
5. La superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
6. La realizzazione del soppalco è consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.
7. È comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m;
 - b) l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m;
 - c) l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.

Articolo 78 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")

1. Si richiamano i disposti dell'articolo 15 della LR 20/2009 e del regolamento regionale 6/R/2016.

Articolo 79 Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa

1. Si richiamano i disposti della LR 9/2016.

CAPO II DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

Articolo 80 Strade

1. Per la costruzione di nuove strade pubbliche o per ogni intervento da eseguirsi su quelle esistenti si richiamano le vigenti disposizioni normative, con particolare riferimento al DM 5 novembre 2001 n. 6792.
2. Per la realizzazione delle strade private si rimanda all'articolo 125 del presente regolamento.

Articolo 81 Portici

1. I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 2,50 m di larghezza e 3,00 m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il comune si riserva di fissare misure diverse.
2. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 4,50 m.
3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tapponamenti semiaperti.
4. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio il comune può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.
5. Con riferimento ai disposti dell'articolo 40 comma 2 della L 1150/1942, non è dovuta indennità per le servitù di pubblico passaggio gravanti sulle aree dei portici delle nuove costruzioni e di quelle esistenti, ma, salvo esplicita diversa intesa, rimangono a carico del Comune la costruzione e manutenzione del pavimento e la illuminazione dei portici soggetti alla predetta servitù.

Articolo 82 Piste ciclabili

1. Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.
2. Per la realizzazione delle piste ciclabili si richiamano le prescrizioni e le indicazioni tecniche contenute nelle leggi 28 giugno 1991, n. 208 e 19 ottobre 1998, n. 366; nel DM 30 novembre 1999 n. 557, nella LR 17 aprile 1990, n. 33; nella DGR 26 maggio 1997, n. 85-19500.
3. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall'articolo 7 della LR 33/1990 sono previsti parcheggi per le biciclette.

Articolo 83 Aree per parcheggio

1. Gli spazi per parcheggio, sia pubblico sia privato, devono avere caratteristiche e spazi di manovra tali da consentire il disimpegno di ogni singola vettura, nonché facilità e sicurezza d'accesso. I singoli posti auto (stalli) devono avere, di norma, dimensioni non inferiori a mt 2,50 x 5,00, se disposti a pettine o a spina di pesce, e non inferiori a m 2,20 x 5,50 se disposti in fila.
2. Nella realizzazione dei nuovi parcheggi pubblici e privati devono essere previste le migliori pratiche per garantirne il corretto inserimento nel contesto urbano; in particolare, in sede progettuale, deve sempre essere verificata la fattibilità delle seguenti misure di compatibilità ambientale:
 - a) distanziare il più possibile gli stalli dalle pareti finestrate e schermarli con siepi o diaframmi vegetali sempreverdi, per ridurre l'inquinamento atmosferico e microclimatico;
 - b) limitare l'impermeabilizzazione del fondo, utilizzando pavimentazioni drenanti, soprattutto in corrispondenza degli stalli;
 - c) mettere a dimora alberi sia per l'ombreggiamento dei veicoli in sosta, sia per la mitigazione visiva e climatica;
 - d) garantire un'illuminazione adeguata alla fruizione in sicurezza del parcheggio, avendo tuttavia cura di non recare disturbo alle abitazioni vicine e comunque rispettando la vigente normativa in materia di inquinamento luminoso.
3. Mediante specifica regolamentazione, o con successive integrazioni del presente regolamento, il Comune può specificare quanto riportato nella L 122/1989, nell'articolo 21 della LR 56/1977 e, per le aree commerciali, negli articoli 15, 25 e 26 della DCR 191-43016/2012.
4. Assumono carattere integrativo e comunque prevalente rispetto alle norme di cui sopra, tutte le pertinenti disposizioni contenute nel PRG.

Articolo 84 Piazze e aree pedonalizzate

1. Le strade, le piazze e gli spazi urbani pubblici in genere devono avere una superficie idonea a facilitare l'accesso ed il transito pedonale e devono essere realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. I materiali e le modalità costruttive, in presenza di servizi nel sottosuolo, devono consentire lo svolgimento delle operazioni di ispezione e di ripristino, in modo semplice ed economico.
3. Le strade, le piazze e le aree pedonali in genere, devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche, al fine di evitare i ristagni d'acqua. A tale scopo si potrà prevedere la realizzazione di parti di pavimentazione realizzate con tecnologie drenanti.
4. I progetti devono garantire la possibilità di orientamento della persona mediante punti di riferimento riconoscibili e discriminabili fra loro.
5. Le vie di percorrenza devono essere evidenti e libere da ostacoli, ordinate e con struttura identificabile.
6. Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa favorisce e promuove l'organizzazione di piazze, aree pedonalizzate e/o spazi aperti con attraversa-

mento veicolare precluso o regolato, indicando limiti e delimitazioni, chiaramente identificabili, rispetto alle strade carrabili che possono eventualmente interferire o confluire.

Articolo 85 Passaggi pedonali e marciapiedi

1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal comune.
3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorché realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%.
5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.
6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, il comune dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.
7. È consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedenali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
8. Il comune può prescrivere l'utilizzo di specifici tipi di materiali ed imporre specifiche modalità di esecuzione dei manufatti per zone particolari del proprio territorio.

Articolo 86 Passi carrai e uscite per autorimesse

1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.
3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 2,50 m e superiore a 10,00 m; la distanza da un altro passo carrabile non

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

deve essere inferiore a 1,00 m e la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a 0,50 m.

5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 5,00 m.
6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.
7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto.

Nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, devono obbligatoriamente essere adottate misure quali: l'apertura automatizzata e telecomandata, con sistema basculante o scorrevole, che il cancello/portone non invada la carreggiata stradale, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni; possono inoltre essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.

Nel caso di passi carrai esistenti e non oggetto di ristrutturazione spostamento o rifacimento, così come per quelli in zone di recupero e di insediamenti consolidati e ove siano presenti particolari problemi di viabilità sono ammessi cancelli/portoni automatizzati e senza richiesta di arretramenti particolari dai fili di strada, rispettando in ogni caso le disposizioni del comma precedente.

8. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli/portoni a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
9. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'articolo 46 del DPR 495/1992, così come modificato dall'articolo 36, punto c, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610.

Articolo 87 Chioschi/dehor su suolo pubblico

1. L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal comune, in conformità alle norme dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. L'installazione di chioschi non deve essere fonte di molestia o di nocume per l'ambiente circostante.
3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.

4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
5. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
6. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro.
7. La misura max del modulo del chiosco non può essere superiore a 3,00 x 4,00 m; sono ammessi max n. 2 moduli confinanti.
8. Si fa rimando ai pertinenti disposti del vigente "Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche" approvato con DCC n.55 del 27/11/1998 e smi.

Articolo 88 Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebo/dehors posizionati su suolo pubblico e privato

1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
2. È vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, il comune può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. del PRG vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.
4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.
5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.
6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge,

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

- esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al RD 14 aprile 1910, n. 639.
8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nel presente Capo all'articolo 86, sempreché non costituiscano pericolo per la circolazione.
 9. Il comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
 - a. targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
 - b. piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
 - c. apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
 - d. cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
 - e. sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
 - f. orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;
 - g. lapidi commemorative;
 - h. ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.
 10. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.
 11. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 9, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
 12. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.
 13. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 9, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
 14. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 9, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.
 15. Si fa rimando ai pertinenti disposti del vigente "Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche" approvato con DCC n.55 del 27/11/1998 e smi.

Articolo 89 Recinzioni

1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto o in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dette per le costruzioni di cui all'art. 105.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.
3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:
 - a) con muro pieno di altezza massima di 2,00 m solo nel caso di recinzioni fra proprietà private che ricadano entrambe in aree di recupero di P.R.G. escluse le altre aree di recente fabbricazione e quelle di completamento e nuovo impianto residenziale. Sono salve ulteriori precisazioni delle N.d.A. del Piano per particolari tipi di aree e per ragioni di decoro o mascheramento di particolari impianti o strutture;
 - b) con muretto o cordolo di altezza massima di 1,00 m sovrastato da reti, cancellate, siepi o altri elementi a giorno dotati di vuoti in percentuale maggiore dei pieni per un'altezza massima complessiva di 2,00 m; nel caso di terreni confinanti con diversa quota altimetrica, l'altezza del muro verrà calcolata dal terreno con la quota altimetrica più alta.
 - c) con siepi mantenute ad una altezza massima di 2,50 m verso spazi pubblici e verso proprietà private, salvo assenso del confinante per maggiori altezze verso spazi privati;
 - d) con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2,00 m;
4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.
5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono tutti quelli che, con preferenza dei materiali tradizionali, si integrano in maniera congrua all'ambiente circostante. La parte culminante dei muretti pieni deve prevedere specifici accorgimenti (risalti, gocciolatoi, copertine, ecc.) per la prevenzione del degrado che può provocare il dilavamento delle acque meteoriche.
6. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono ferro, ghisa, legno ed elementi prefabbricati in cemento, eventualmente anche integrati tra loro. In ogni caso è preferibile l'uso di materiali con disegno e proporzioni simili a quelli dell'architettura locale.
7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla quota zero del terreno.
8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 2,50 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite all'art. 86, comma 4, e rispettano la disposizione di cui all'art. 86, comma 5.
9. I cancelli in passi carrai esistenti possono essere di altezza superiore ai 2,50 m in ragione delle strutture murarie esistenti nelle quali si inseriscono, in ogni caso con altezza non superiore a 3,00 m.
10. Nel caso di passi carrai esistenti e non oggetto di ristrutturazione spostamento o rifacimento, così come per quelli in zone di recupero e di insediamenti consolidati

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

e ove siano presenti particolari problemi di viabilità sono ammessi cancelli automatizzati e senza richiesta di arretramenti particolari dai fili di strada.

11. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
12. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.

Articolo 90 Numerazione civica

1. Il comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza variabile da 1,50 m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
4. È ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna.
5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzioni o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al comune i numeri civici, affinché siano soppressi.

CAPO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE

Articolo 91 Aree Verdi

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
2. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo.
3. È fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
4. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.
5. Il comune, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.
6. Le quantità minime delle aree da riservare a verde privato sono fissate, ove ritenuto opportuno, dalle NdA del PRG per le singole categorie di aree.
7. Ferma restando la normativa specifica di settore, il Comune potrà provvedere ad emanare un proprio Regolamento del Verde Pubblico e Privato. Fino all'approvazione di detto regolamento la realizzazione di aree verdi dovrà essere sviluppata sulla base delle indicazioni fornite dalle "Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile" elaborate dal Ministero dell'Ambiente in attuazione della L 10/2013.

Articolo 92 Parchi urbani

1. I parchi pubblici urbani ed i giardini pubblici sono curati dal Comune/Enti/Aziende preposte per assicurarne la conservazione e la fruizione pubblica in condizioni di decoro, sicurezza e valorizzazione.

Articolo 93 Orti urbani

1. Il Comune può mettere a disposizione aree di proprietà pubblica non necessarie ad altri fini per consentirne l'utilizzo, a soggetti che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività agricole per autoconsumo. In tale caso con deliberazione

della Giunta comunale sono stabiliti i requisiti per l'accesso e le modalità di fruizione.

Articolo 94 Parchi e percorsi in territorio rurale

1. Nei territori non destinati dal PRG a usi insediativi di carattere urbano è possibile riconoscere, con specifico atto deliberativo del consiglio comunale, ambiti che, per il loro particolare pregio paesaggistico e naturalistico sono qualificabili come "parchi in territorio rurale", per i quali, il medesimo consiglio comunale può disporre specifiche norme regolamentari volte a:
 - a) salvaguardare l'integrità dei valori ecologici e scenico-percettivi, con particolare riguardo alla vegetazione arborea e arbustiva, alla morfologia naturale del suolo, al sistema dei percorsi interpoderali, al reticolo idraulico naturale e artificiale, ai caratteri tipologico-formali di pregio dell'edificato esistente;
 - b) definire i criteri di corretta integrazione paesaggistica e ambientale per gli interventi edificatori, di trasformazione e utilizzo del suolo ammesso dalla strumentazione urbanistica, con particolare riguardo alle tipologie edilizie, all'uso dei materiali, alla scelta dei colori, alla messa in opera di mitigazioni visive e ambientali;
 - c) stabilire le possibili modalità di fruizione turistica e ricreativa del territorio, compatibilmente con la sua prioritaria e prevalente vocazione agricola e naturalistica, individuando e disciplinando eventuali siti o percorsi che possano essere moderatamente arredati con tavoli, panche e attrezzature per il pic-nic, installazioni amovibili strettamente funzionali alla pratica di attività sportive, ludiche e ricreative connesse al carattere dei luoghi;
2. Gli atti deliberativi di cui al comma 1 possono prevedere che le attività di fruizione turistico-ricreativa siano gestite da soggetti diversi dal Comune, purché operanti in regime di convenzionamento con il medesimo.
3. Ferma restando la piena discrezionalità del Comune nella scelta delle attività ricreative, delle aree ad esse destinate e delle necessarie dotazioni funzionali, resta inteso che ogni intervento che già non rientri negli utilizzi edificatori previsti dal PRG deve avere carattere di totale reversibilità e minimo impatto ambientale sia nella fase di realizzazione, sia in quella di fruizione; tale verifica deve essere condotta anche rispetto all'eventuale individuazione di spazi adibiti a parcheggio, da ricavarsi in adiacenza alla viabilità veicolare esistente, opportunamente schermati da cortine di vegetazione.
4. Per quanto attinente, si fa rimando ai disposti del vigente "Regolamento di Polizia Rurale e Urbana" approvato con DCC n.32 del 30/05/2007 e smi.

Articolo 95 Sentieri e rifugi

1. Il sentiero è un percorso a fondo naturale, riconoscibile e permanente, formatosi gradualmente per effetto di calpestio continuo e prolungato da parte dell'uomo o degli animali, ovvero artificialmente a seguito di uno specifico progetto.
2. I sentieri sono generalmente costituiti da: sedime, punto di inizio, intersezioni e punto di arrivo, elementi e attrezzature funzionali di servizio (segnaletica, gradini, corrimano, brevi scale, contenitori rifiuti, ecc.).
3. Il Comune persegue l'obiettivo di sviluppare un sistema di sentieri diffuso e qualificato, in particolare nel territorio rurale, anche con la realizzazione di nuove tracce, prevedendo possibilmente di connettere i percorsi presenti nei comuni contermini e di raccordarsi con gli itinerari di lunga percorrenza, anche urbani, comprese ciclovie e ippovie.
4. Dovranno ricercarsi integrazioni dei sentieri con strade e sistemi del trasporto pubblico e favorire l'accessibilità alle emergenze di valenza storica e culturale
5. Devono predisporsi adeguate attrezzature per favorire il passaggio di tratti potenzialmente pericolosi o di difficile superamento, ricorrendo a soluzioni tecniche il più possibile integrate col contesto paesaggistico di riferimento.
6. Deve essere prevista e collocata in posizione idonea la segnaletica orizzontale e verticale, contenente anche informazioni turistiche, escursionistiche o tematiche, garantendo in ogni caso l'unitarietà progettuale
7. La pianificazione del sistema escursionistico da parte del Comune o di soggetti operanti in accordo con il medesimo è ispirata ai contenuti della LR 12/2010 e del DPGR 16 novembre 2012, n. 9/R.
8. Nell'ambito delle politiche comunali a sostegno del turismo escursionistico possono essere ulteriormente definite specifiche disposizioni regolamentari inerenti i rifugi, di cui alla LR 8/2010, e altre analoghe strutture di supporto.

Articolo 96 Tutela del suolo e del sottosuolo

1. Si fa rimando alle norme del PRG concernenti la protezione del suolo e la sicurezza geomorfologica e idraulica degli interventi edilizi e urbanistici.
2. Nei progetti e nell'esecuzione delle opere che in qualsiasi modo modifichino il suolo deve essere prevista la corretta canalizzazione e il recapito più opportuno delle acque meteoriche tale da non alterare il reticolo idraulico di deflusso superficiale delle acque nelle aree scoperte adiacenti, secondo le vigenti disposizioni sulla permeabilità dei suoli.
3. Nelle more di più specifica regolamentazione comunale, si richiamano, con validità di indirizzo nell'attuazione dei relativi interventi, le "Linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi" ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R - Allegato E (Adempimento connessi alla cessazione del prelievo), approvate con DD n. 539 del 3 dicembre 2015 e le "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche", approvate con DD n. 66 del 3 marzo 2016.

CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

Articolo 97 Approvvigionamento idrico

1. È fatto obbligo per ogni edificio a destinazione residenziale, o ad essa assimilabile, o comunque produttivo, di dotarsi di regolare approvvigionamento idrico per fini potabili e igienico sanitari.
2. Al fine della sussistenza delle condizioni di agibilità l'insufficienza di dotazione di acqua potabile è causa di inagibilità. In tal senso, la segnalazione di agibilità dovrà risultare integrata da dichiarazione attestante che l'edificio è approvvigionato di acqua potabile nella quantità necessaria alla sua destinazione, in relazione al numero degli utenti insediabili.
3. I contatori della rete idrica, negli edifici di nuova costruzione con più alloggi, devono possibilmente essere riuniti in locale facilmente accessibile da parte degli addetti al servizio.
4. Si fa rimando alle seguenti disposizioni normative:
 - DLgs 152/2006, in particolare articolo 94;
 - LR 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee);
 - regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica);
 - regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano);
 - Piano di tutela delle acque (DCR 117-10731/2007).

Articolo 98 Depurazione e smaltimento delle acque

1. Le acque reflue domestiche o ad esse assimilate debbono essere convogliate alla fognatura comunale o laddove non sia esistente scaricate nel rispetto del Dlgs n.152/2006. Le condutture di scarico devono essere isolate dai muri per essere facilmente ispezionabili e riparabili e devono essere costruite con materiali impermeabili di diametro adeguato. I pezzi o segmenti delle condutture di caduta devono essere ermeticamente connessi tra loro in modo da evitare infiltrazioni ed esalazioni. Le condutture di scarico saranno dotate di ventilazione primaria e secondaria di regola verticali e prolungate sopra al tetto, così da non arrecare danno alcuno o molestia al vicinato, e dovranno essere dotate di sifone al piede. Non potranno mai attraversare allo scoperto locali abitati o nei quali si svolgono attività.
2. Le acque derivanti dai wc non potranno essere immessi nelle fognature a sistema dinamico senza che siano passati, all'uscita dai fabbricati, attraverso un sifone a perfetta chiusura idraulica. Gli scarichi dei wc e gli scarichi acque delle cucine dovranno essere realizzati su colonne di scarico tra loro indipendenti ed eventualmente riunite alla base. Tutti gli acquai, i lavandini, i bagni, ecc. debbono essere singolarmente forniti di sifone a perfetta chiusura idraulica, possibil-

mente scoperto per rendere facili le riparazioni. Le condutture dei bagni, acquai, ecc. devono essere di materiale impermeabile e termoresistente. Esse possono convogliare i liquidi nelle condutture dei wc, mentre non è consentito il contrario.

3. Si fa rimando alle seguenti disposizioni normative:

- deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L 319/1976, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
- DLgs 152/2006, Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento);
- LR 13/1990 (Disciplina degli scarichi di pubbliche fognature e scarichi civili);
- LR 48/1993 (Individuazione, ai sensi della L 142/1990, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla L 319/1976);
- LR 6/2003 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla LR 22/1996, "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee");
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R (Disciplina delle acque meteoreiche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne);
- Piano di tutela delle acque (DCR 117-10731/2007).

Articolo 99 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

1. Nel caso di progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni totali di interi edifici, nelle relative aree pertinenziali dovranno essere individuati spazi destinati all'ubicazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. L'ubicazione, il dimensionamento e le caratteristiche tecniche di tali spazi, in relazione alla destinazione d'uso dell'immobile e al numero di utenti previsti e/o insediati, dovranno essere concordati in fase progettuale con l'ente gestore del servizio e dovranno essere opportunamente mitigati, al fine di nascondere per quanto più possibile alla vista i contenitori, in relazione alle caratteristiche architettoniche e/o del contesto di inserimento, anche ricorrendo all'utilizzo di specie vegetali.
2. I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere posti esclusivamente in luoghi facilmente accessibili dai mezzi di raccolta e di lavaggio. In ogni caso non possono essere posti in adiacenza di immobili vincolati dalla Parte Seconda del DLgs 42/2004.
3. Si fa rimando alle seguenti disposizioni normative:
 - DLgs 152/2006, in particolare articoli 198, 199 e 205;
 - LR 24/2002 "Norme per la gestione dei rifiuti";
 - Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione approvato con DCR 19 aprile 2016, n. 140-14161, in particolare capitolo 8.3.2.

Articolo 100 Distribuzione dell'energia elettrica

1. Si fa rimando alle seguenti disposizioni normative:
 - LR 43/2000 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria”;
 - LR 19/2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
 - DCR del 3 febbraio 2004, n.351-3642 “Piano Energetico Ambientale Regionale”. Il PEAR attualmente vigente è un documento di programmazione approvato che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico e che specifica le conseguenti linee di intervento. Esso costituisce il quadro di riferimento per chi assume, sul territorio piemontese, iniziative riguardanti l’energia;
 - DGR 2 luglio 2012, n. 19-4076 (Revisione Piano Energetico Ambientale Regionale);
 - DGR 30 maggio 2016, n. 29-3386 (Attuazione della LR 43/2000. Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Armonizzazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria con gli aggiornamenti del quadro normativo comunitario e nazionale).

Articolo 101 Distribuzione del gas

1. Si fa rimando alle seguenti disposizioni normative:
 - LR 43/2000. Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico.
 - Deliberazione del Consiglio regionale 11 gennaio 2007, n. 98-1247. (Attuazione della LR 43/2000 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 DLgs 351/1999. Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento).
2. I serbatoi di gas liquido dovranno essere realizzati totalmente interrati, nel rispetto delle condizioni d’installazione e delle distanze di sicurezza prescritte dalla normativa vigente

Articolo 102 Ricarica dei veicoli elettrici

1. Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo è prevista per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 m² e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all’allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello

di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del sopracitato decreto, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto, siano essi pertinenziali o no, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali (art. 4 c. 1ter del DPR 380/2001);

Articolo 103 Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento

1. Si fa rimando alle seguenti disposizioni normative:

- DGR 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della LR 13/2007 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia");
- DGR 4 agosto 2009, n 45-11967 (Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere g) e p));
- DGR 14 dicembre 2010, n. 3-1183 (Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al DM del 10 settembre 2010);
- DD 3 marzo 2016, n. 66 (Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche).

Articolo 104 Telecomunicazioni

1. La regolamentazione degli impianti per radiotelecomunicazioni è definita dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36. Si richiama inoltre la disciplina regionale di cui alla LR 19/2004, "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e alle conseguenti disposizioni attuative:

- DD 9 Luglio 2014, n. 218 (DLgs 159/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche". Installazione di infrastrutture per impiantiradioelettrici e modifica delle loro caratteristiche di emissione. Aggiornamento della modulistica per richiedere le autorizzazioni, per effettuare le comunicazioni, le certificazioni e le autocertificazioni);
- DGR 20 Luglio 2009, n. 24-11783 (LR 19/2004 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). Direttiva tecnica per la semplificazione delle procedure di autorizzazione

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre;

- DGR 22 dicembre 2008, n. 86-10405 (LR 19/2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Realizzazione, gestione e utilizzo di un unico catasto regionale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (articolo 5, comma 1, lettera e). Direttiva tecnica;
 - DGR 1° luglio 2008, n. 43-9089 (Modificazione della DGR n 25 - 7888 del 21 dicembre 2007 "Integrazione alla DGR n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della LR 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti");
 - DGR 21 dicembre 2007, n. 25-7888 (Integrazione alla DGR n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della LR 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti);
 - DGR 23 luglio 2007, n. 63-6525 (LR 19/2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni sui controlli di cui all'articolo 13, comma 2, riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva);
 - DGR 29 dicembre 2004, n. 39-14473 (LR 19/2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d)).
2. Si fa rimando ai disposti del vigente "Regolamento per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e per la minimizzazione per l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici".

CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO

Articolo 105 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi

1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.
2. È prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe, meridiane e simili.
3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.
4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela, è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.
6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.
7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al RD 639/1910.

Articolo 106 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio

1. A integrazione dei disposti di cui al precedente articolo 105 e delle altre pertinenti disposizioni legislative, pianificatorie e regolamentari, si richiamano, per quanto applicabili in termini di utile supporto esemplificativo, le indicazioni contenute nella DGR 22 marzo 2010, n. 30-13616 (Strumenti per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio: approvazione degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e degli "Indirizzi

per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale").

Articolo 107 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali

1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. I manufatti di cui sopra devono:
 - a. avere altezza non inferiore a 1,00 m e non superiore a 1,50 m;
 - b. presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;non devono:
 - c. essere scalabili;
 - d. presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.
1. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi i seguenti materiali:
 - per le nuove costruzioni in aree di completamento o nuovo impianto: legno, ferro, ghisa e leghe metalliche, laterizi intonacati o a vista, elementi in pietra o cemento o altri materiali, purché nel rispetto del contesto ambientale;
 - per gli edifici esistenti e per le zone di recupero o consolidate: materiali identici o analoghi a quelli eventualmente sostituiti o presenti nello stesso edificio e secondo disegno e proporzioni propri dell'architettura locale;
 - il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati, e soltanto nelle zone di completamento o nuovo impianto.
2. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione.
3. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime su spazi pubblici:
 - a. 1/5 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,00 m per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale;
 - b. 1,50 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,00 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo.
 - c. 0,15 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 4,50 m. vengono fatte le dovute eccezioni per le insegne commerciali che, se aggettanti su marciapiede, possono essere poste ad una altezza comunque non inferiore a 3,00 m.
4. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall'autorità comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.

5. Con riferimento alla salvaguardia dei beni culturali e ambientali, assumono carattere integrativo e comunque prevalente rispetto alle norme di cui sopra tutte le pertinenti disposizioni contenute nel PRG.

Articolo 108 Allineamenti

1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.
2. Le NdA del PRG possono specificare particolari criteri di allineamento, distinguendo tra nuove costruzioni ed interventi di recupero, a seconda della zona di Piano alla quale si fa riferimento.

Articolo 109 Piano del colore

1. Il comune, con delibera consiliare, può dotarsi di specifica disciplina in materia di colore e arredo urbano e simili, disponendone i termini di integrazione nel presente Regolamento, con riferimento ai disposti dell'articolo 10 LR 19/99.
2. Nelle more di tale specifica disciplina si richiamano le pertinenti disposizioni del PRG e della Parte II, Titolo III, Capo V del presente Regolamento.

Articolo 110 Coperture degli edifici

1. Si fa rimando ai disposti dell'articolo 124.

Articolo 111 Illuminazione pubblica

3. Il Comune persegue gli obiettivi della tutela dei valori ambientali finalizzati allo sviluppo sostenibile, promuove la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, al fine di conservare e proteggere l'ambiente, attraverso la razionalizzazione degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati.
4. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono essere realizzati in conformità ai criteri antinquinamento luminoso e dal ridotto consumo energetico, con riferimento ai disposti della LR 31/2000.
5. I progetti, i materiali e gli impianti per l'illuminazione pubblica e privata a più basso impatto ambientale, per il risparmio energetico e per prevenire l'inquinamento luminoso devono prevedere:

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

- a) apparecchi che, nella loro posizione di installazione, devono avere una distribuzione dell'intensità luminosa massima per $g \geq 90^\circ$, compresa tra 0,00 e 0,49 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso; a tale fine, in genere, le lampade devono essere recesse nel vano ottico superiore dell'apparecchio stesso;
 - b) lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, quali al sodio ad alta o bassa pressione, in luogo di quelle con efficienza luminosa inferiore; è consentito l'impiego di lampade con indice resa cromatica superiore a $Ra=65$ ed efficienza comunque non inferiore ai 90 lm/w, esclusivamente nell'illuminazione di monumenti, edifici, aree di aggregazione e centri storici in zone di comprovato valore culturale e/o sociale ad uso pedonale;
 - c) luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare ed illuminamenti non superiore ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza;
 - d) impiego di dispositivi in grado di ridurre, entro le ore 24.00, l'emissione di luce in misura superiore al 30% rispetto alla situazione di regime, a condizione di non compromettere la sicurezza.
6. Nel rispetto minimo dei criteri di cui ai precedenti commi del presente articolo, ogni forma d'illuminazione pubblica o privata anche non funzionalmente dedicata alla circolazione stradale, non deve costituire elemento di disturbo per gli automobilisti o costituire fonte di intrusione nelle proprietà private. A tal fine ogni fenomeno di illuminazione molesta o di abbagliamento deve essere limitato ai valori minimi previsti dalle norme tecniche e di sicurezza italiane ed europee.
 7. Al fine di migliorare la sicurezza stradale si incentiva l'utilizzo di sistemi di segnalazione passivi (quali catarifrangenti e cat-eyes) o attivi (a LED fissi o interruttenti, indicatori di prossimità, linee di luce, etc..) ove l'illuminazione tradizionale potrebbe essere controproducente (tracciati pericolosi, svincoli, nebbia, etc..), in quanto insufficiente o eccessiva.
 8. Nelle vie urbane devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) i centri luminosi, in presenza di alberature, devono essere posizionati in modo da evitare che il flusso verso le superfici da illuminare sia intercettato significativamente dalla chioma degli alberi stessi;
 - b) l'illuminazione dei centri storici deve essere realizzata con apparecchi consoni al contesto architettonico.
 9. È vietata l'installazione di impianti di pubblica illuminazione ad alta potenza che possono creare disturbo alla fauna nelle eventuali aree di vegetazione naturale limitrofe al centro urbano.
 10. Con riferimento alla salvaguardia dei beni culturali e ambientali, assumono carattere integrativo e comunque prevalente rispetto alle norme di cui sopra tutte le pertinenti disposizioni contenute nel PRG.

Articolo 112 Griglie ed intercapedini

1. Si fa rimando ai disposti dell'articolo 127.

Articolo 113 Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, i cui titoli abilitativi sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.
2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.
3. Il comune ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.
4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.
5. Non è consentita la posa a sporgere o pensile, al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata, di apparecchiature funzionali al condizionamento e/o climatizzazione, salvo casi di progettazione architettonica inserita nel prospetto. È consentita l'installazione di dette apparecchiature al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata dei cavedi, dei cortili chiusi e sui prospetti secondari, inoltre, quando l'installazione avvenga su balconi/terrazzi purché l'apparato risulti collocato entro l'ingombro del parapetto/ringhiera degli stessi. È consentita altresì l'installazione dei condizionatori, sulle coperture degli edifici a condizione che non siano visibili da strade e spazi pubblici. Non è mai ammessa la dispersione a cielo aperto sul suolo pubblico delle acque di condensa. Sono fatte salve eventuali ulteriori o diverse prescrizioni contenute nelle autorizzazioni previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio per gli edifici monumentali e le aree soggette a tutela paesaggistica.

Articolo 114 Serramenti esterni degli edifici

1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.
2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 2,50 m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 4,50 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi;

in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.

3. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari, ove ciò non sia ritenuto dal Comune incompatibile con la tutela di valenze tipologico-formali particolarmente significative.
4. Per quanto attiene la foggia e i materiali dei serramenti si rimanda alle pertinenti norme del PRG.

Articolo 115 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe

1. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo.
2. L'installazione di mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.
3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.
4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
5. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
6. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro di cui all'articolo 88 del presente Regolamento.
7. Il comune ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.
8. Insegne e iscrizioni:
 - a. Chiunque intenda fare iscrizioni sui muri o collocarvi, anche solo temporaneamente, insegne indicanti ditte o altri esercizi deve ottenere dal Comune la relativa autorizzazione, previa presentazione di appositi elaborati attestanti che il manufatto non altera in alcun modo gli elementi architettonici dell'edificio o dell'ambiente.
 - b. Il Comune può dettare le modifiche da apportare affinché siano soddisfatti i requisiti di cui al precedente comma, e non vengano usate locuzioni improprie o errate.

- c. All'interno dei centri abitati è ammessa l'installazione di insegne nel rispetto di quanto segue ai successivi commi.
- d. Possono essere installate insegne a bandiera, poste ad una altezza non inferiore a m. 3,00 calcolata lungo la verticale rispetto al piano più prossimo (marciapiede, spazio pubblico, ecc.), il cui supporto rispetto al fabbricato o ad altro supporto non sia superiore a m. 1,20 ed in nessun caso comunque invada il sedime riservato agli automezzi.
- e. Possono essere installate insegne piane sul fronte degli edifici in corrispondenza dell'esercizio ed il cui aggetto rispetto al filo esterno della facciata non sia in alcun caso superiore a cm. 30.
- f. Nel calcolo della superficie a disposizione per ogni esercizio sono escluse le insegne contenute entro la perimetrazione delle aperture destinate a vetrina.
- g. Qualora più insegne si concentrino su un fronte o su uno stesso supporto, è richiesta l'uniformità compositiva dei manufatti.
- h. In nessun caso le insegne potranno essere installate su ringhiere, cancellate e coperture.
- 9. Con riferimento alla salvaguardia dei beni culturali e ambientali, assumono carattere integrativo e comunque prevalente rispetto alle norme di cui sopra tutte le pertinenti disposizioni contenute nel PRG.
- 10. Si fa rimando all'ALLEGATO B "MEZZI PUBBLICITARI" riportato in calce al presente Regolamento Edilizio.
- 11. Si fa rimando ai disposti del vigente "Regolamento Comunale sull'imposta di pubblicità e diritti pubbliche affissioni" approvato con DCC nn.63 e 64 del 30/01/1995 e smi.

Articolo 116 Cartelloni pubblicitari

- 1. Si richiamano, per quanto attinenti, i disposti del precedente articolo 115, fermo restando che l'installazione di impianti e cartelloni pubblicitari deve avvenire nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela del paesaggio e del codice della strada, ed inserirsi armonicamente nel sito interessato evitando la sovrapposizione con le visuali panoramiche e le emergenze storiche ed architettoniche.
- 2. Si fa rimando all'ALLEGATO B "MEZZI PUBBLICITARI" riportato in calce al presente Regolamento Edilizio.
- 3. Si fa rimando ai disposti del vigente "Regolamento Comunale sull'imposta di pubblicità e diritti pubbliche affissioni" approvato con DCC nn.63 e 64 del 30/01/1995 e smi.

Articolo 117 Muri di cinta e di sostegno

1. I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 2,50 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in situ; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta.
2. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 3,00 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate.
3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.
4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere realizzati in cemento armato secondo il dimensionamento derivante da calcoli statici e rivestiti in materiali tradizionali prevalenti nella zona (mattoni/pietre). Sono ammessi muri a gravità purché anch'essi siano opportunamente calcolati e realizzati in materiali tradizionali a vista. Il muro dovrà essere opportunamente drenato attraverso corsi di barbacani o sistemi equivalenti.
5. Per i muri di sostegno isolati, il comune, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.
6. Il comune può condizionare il titolo abilitativo alla realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.
7. Per i muri di cinta si rimanda ai disposti dell'articolo 89.

Articolo 118 Beni culturali ed edifici storici

1. Si richiamano, ove applicabili, i disposti della parte II del DLgs 42/2004 e dell'articolo 24 della LR 56/1977.
2. Gli interventi edilizi riguardanti edifici e manufatti che, pur non essendo sottoposti alle tutele di cui al precedente comma 1, presentino oggettivi elementi di pregio o di interesse storico, devono essere progettati con il dovuto riguardo alla conservazione di tali valenze, anche a seguito di una ricerca storica e dell'analisi dei caratteri tipologico-formali sviluppate nell'ambito della relazione illustrativa di progetto.
3. Gli immobili di cui al comma 2 possono essere individuati e schedati nell'ambito di ulteriori elaborati di approfondimento approvati dal Consiglio Comunale e da allegare al presente regolamento.

Articolo 119 Cimiteri monumentali e storici

1. Tutti gli interventi da eseguirsi all'interno dei cimiteri sono disciplinati dal Regolamento di polizia mortuaria (approvato con DCCC n.12 del 30/09/2008) e dal Piano Regolatore Cimiteriale (approvato con DCC n.29 del 16/06/2000), che individua i valori monumentali presenti nei cimiteri medesimi e dispone sulla loro tutela.
2. In assenza di specifiche individuazioni di valenze storiche o monumentali è comunque richiesta, in sede abilitativa degli interventi di edilizia funeraria, un'attenta analisi degli elementi di pregio da conservare o da considerare come riferimento progettuale.
3. Sono fatti salvi gli eventuali vincoli di cui al DLgs 42/2004 e le tutele previste dal PRG ai sensi dell'articolo 24 della LR 56/1977.

Articolo 120 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani

1. La progettazione degli spazi pubblici e di uso pubblico, anche in sede di riqualificazione di spazi esistenti, deve garantire la fruizione in condizioni di sicurezza, con riguardo sia all'eliminazione e al superamento delle barriere architettoniche, nel rispetto della L 13/1989, sia alla preventiva deterrenza di atti vandalici o comunque lesivi dei comuni valori di civica convivenza; a tal fine si richiamano quale utile ausilio progettuale e gestionale le linee guida per la pianificazione e il disegno urbano elaborate a cura del Laboratorio Qualità Urbana e Sicurezza del Politecnico di Milano (AGIS – Action SAFEPOLIS).
2. Le aree pubbliche devono prevedere la dotazione di apposite colonnine per il prelievo di energia elettrica e di adduzione di acqua opportunamente collegate con le reti di distribuzione principale, al fine di garantire i relativi servizi in caso di manifestazioni pubbliche, ovvero di pubblica necessità. Tale obbligo è derogabile solo per le aree di esigue dimensioni o nei casi in cui l'allacciamento alle reti idrica ed elettrica risulti particolarmente difficoltoso e oneroso.
3. La progettazione dello spazio pubblico urbano deve prevedere uno studio illuminotecnico per garantire il giusto illuminamento dell'area nel rispetto di quanto stabilito dalla LR n.31/2000.
4. La progettazione degli spazi pubblici concernenti sedi viarie deve rispettare i disposti del DM 5 novembre 2001 n. 6792

CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI

Articolo 121 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche

1. Si richiamano i disposti della L 13/1989 e del DM 236/1989.
2. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Articolo 122 Serre bioclimatiche o serre solari

1. Si richiamano i disposti della DGR 45-11967/2009.
2. Le serre, siano esse captanti o tampone, non devono in ogni caso configurarsi come superfetazioni o elementi deturpanti. È in particolare vietato l'impiego di vetri a specchio e di telai metallici riflettenti.

Articolo 123 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici

1. Si richiamano i disposti dell'articolo 11 e dell'Allegato 3 del DLgs 28/2011 per quanto concerne gli obblighi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti ad interventi di ristrutturazione rilevante.
2. Gli impianti devono essere installati in modo da integrarsi negli edifici o accostarsi ad essi secondo logiche progettuali adeguatamente documentate, avendo riguardo a salvaguardare i caratteri formali degli edifici di maggior pregio architettonico e la qualità complessiva dei paesaggi urbani e rurali.
3. Per quanto si riferisce specificamente ai pannelli solari da posizionare sulle coperture degli edifici si richiamano i disposti dell'articolo 124.

Articolo 124 Coperture, canali di gronda e pluviali

1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati, che devono risultare conformi alle disposizioni del PRG e, comunque ai caratteri peculiari della tradizione costruttiva locale, per quanto riguarda gli edifici di antica formazione.

3. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nella idonea rete di smaltimento o in cisterne di accumulo o in appositi sistemi di dispersione, secondo le prescrizioni contenute nei titoli abilitativi o comunque impartite dall'ente gestore preposto; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.
È facoltà del Comune individuare specifiche aree ed anche tipologie di edifici per le quali, ove le caratteristiche geologiche del suolo consentano forme di dispersione controllata, siano preferibili sistemi alternativi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.
4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.
5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere preferibilmente incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; ovvero, è consentito installare i pluviali all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.
6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; in caso di recapito in fognatura mista, un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.
7. Le coperture devono essere conformi nei materiali e nelle coloriture a quelle delle preesistenze circostanti o comunque a quelle delle aree omogenee di P.R.G. (zone di recupero e zone consolidate, zone residenziali o produttive di nuovo impianto o completamento). Le N.d.A. del P.R.G., ove ritenuto opportuno, prescrivono dettagliatamente per ogni tipologia di zona le caratteristiche formali dei manufatti di cui al presente articolo.
8. La pendenza dei tetti a falde deve essere almeno pari al 30% per le nuove costruzioni ed almeno al 35% per gli interventi di recupero, ad esclusione dei fabbricati pertinenziali (bassi fabbricati), la cui pendenza minima deve essere almeno pari al 15%.
9. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione, (minimo 15°).
10. Sulle coperture è consentito posizionare pannelli solari tranne che nei casi in cui ciò sia espressamente vietato dal PRG. Sugli edifici di antica formazione tali installazioni devono essere obbligatoriamente integrate nel manto di copertura.

Articolo 125 Strade, passaggi privati e rampe

1. Si definiscono strade private, ai fini delle presenti norme, i sedimi viari di proprietà privata collegati alla viabilità pubblica senza elementi di separazione fisica, quali cancelli e sbarre.
2. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
3. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
 - a) alla pavimentazione, se il comune la ritiene necessaria;
 - b) alla manutenzione e pulizia;
 - c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
 - d) all'efficienza del sedime e del manto stradale;
 - e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
 - f) all'illuminazione, nei casi di cui al comma 8.
4. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m (ad eccezione delle strade di penetrazione negli ambiti edificati consolidati esistenti per le quali l'allargamento sia impedito da difficoltà oggettive ascrivibili a situazioni pregresse), raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
5. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.
6. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 5,50 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
7. Le prescrizioni di cui ai commi 4, 5, 6 si applicano alle nuove costruzioni. Nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.
8. Le strade private di lunghezza superiore a 50,00 m, poste all'interno del centro abitato, o comunque a servizio di almeno 10 unità abitative, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di almeno 5 lx (lux) sul piano stradale.
9. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.
10. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli con pendenze superiori all'8%.

11. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
12. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:
 - a. 2,50 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato negli edifici residenziali mono e bifamiliari;
 - b. 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo, nei casi diversi da quelli diversi dal punto a precedente;
 - c. 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;
 - d. 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato;
 - e. 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.
13. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:
 - a. 6,00 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato;
 - b. 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.
14. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; nel caso esse costituiscano l'unico accesso anche pedonale ai locali serviti, almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m.
15. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.

Articolo 126 Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine

1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.
2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile.
3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.
4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
 - a) altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 m²;
 - b) altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 m²;
 - c) altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 m².
5. Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

6. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
7. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.
8. È vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.

Articolo 127 Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni

1. Ai fini del presente articolo è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali intinti, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
3. Nei marciapiedi, oltre alle chiusure delle intercapedini da realizzarsi con griglie a superficie piana la cui solidità deve corrispondere alle esigenze di pubblico transito, possono essere realizzati lucernari con copertura in lastre di vetro antiscivolo, di adeguato spessore opportunamente certificato per l'uso, eventualmente integrata da traverse metalliche per impedire inconvenienti al transito dei pedoni.
4. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali intinti attigui.
5. I concessionari sono responsabili di tutti i danni che possano derivare al suolo pubblico ed ai terzi in dipendenza del collocamento delle intercapedini, griglie o simili; in caso di rottura o guasti comunque provocati i concessionari devono provvedere alla immediata riparazione; decorso infruttuosamente il termine assegnato, la concessione amministrativa si intenderà revocata ed il Comune provvederà agli interventi di ripristino, addebitandone l'onere ai proprietari.
6. Le intercapedini devono essere mantenute pulite, sgombere da qualsiasi materiale a cura e spese dei concessionari; è vietato qualsiasi accesso alle intercapedini fatta eccezione per i varchi per ispezione e pulizia.
7. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
8. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connesse fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.

9. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indefor- mabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o inter- stizi comunicanti con il corpo della muratura.
10. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e pri- ve di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.
11. È vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l'autorità comunale, senti- to il responsabile del Servizio di igiene pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

Articolo 128 Recinzioni

1. Si fa rimando ai disposti dell'articolo 89.

Articolo 129 Materiali, tecniche costruttive degli edifici

1. Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale.
2. I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.
In particolare i bassi fabbricati funzionali alla conduzione di vigne, frutteti ed orti, esistenti o ammissibili in area agricola ai sensi del paragrafo 11.8 delle NTA del vigente PRG e nelle aree per servizi di tipo S ed F ai sensi dei paragrafi 11.11 e 11.12 delle NTA del vigente PRG, dovranno essere modificati o realizzati nel rispetto delle caratteristiche di cui all'art.13 delle NTA del vigente PRG e delle prescrizioni riportate nell'ALLEGATO A "CASOTTI DA VIGNA" riportato in calce al presente Regolamento Edilizio.
3. L'Autorità comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, in sede di rila- scio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad otte- nere specifici risultati di inserimento ambientale.
4. L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può altresì disporre la sosti- tuzione o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, de- corazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche am- bientali.

5. I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.
6. Eventuali disposizioni di dettaglio, per le singole aree di piano, sono da prevedersi nelle NTA del P.R.G.
7. In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l'Autorità Comunale, sentita la Commissione Edilizia/Commissione Paesaggistica, può autorizzare l'utilizzo di materiali/colori diversi da quelli prescritti dalle NTA, ma compatibili con l'inserimento ambientale dei luoghi.

Articolo 130 Disposizioni relative alle aree di pertinenza

1. L'area di pertinenza di un edificio è costituita dall'area circostante o prossima al medesimo, individuata catastalmente come pertinenziale, o delimitata dalla recinzione ricomprendente l'edificio, o comunque ad esso legata da stretto e documentabile rapporto funzionale, a prescindere dalle delimitazioni delle zone urbanistiche.
2. All'area come definita al comma 1 si applicano gli obblighi manutentivi di cui all'articolo 105, commi 6 e 7.
3. Tutti gli interventi edilizi e di trasformazione del suolo realizzabili all'interno dell'area pertinenziale devono tenere conto del rapporto visivo con il contesto e con l'edificio principale, al fine di ricercare un inserimento armonico rispetto a entrambi. Qualora, in sede progettuale, non sia ritenuto opportuno uniformarsi ai connotati tipologico-formali degli edifici preesistenti, tale scelta compositiva deve essere debitamente giustificata dimostrandone la validità rispetto alla qualità complessiva dell'ambiente costruito, compresi cortili e giardini, ponendo particolare attenzione alle visuali percepibili dagli spazi pubblici.

Articolo 131 Piscine

1. Alle piscine classificate dalla Deliberazione della Conferenza Stato Regioni del 16/01/2003, n. 1605, come recepita dalla DGR del 28/04/2003 n. 119-9199, realizzabili con permesso di costruire nelle aree urbanistiche destinate a usi sportivi, ricreativi, turistici o nell'ambito pertinenziale dei complessi residenziali con più di quattro unità abitative, si applicano le disposizioni contenute in tale Deliberazione, nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
 - a) la distanza da rispettare da confini e strade è pari a quella prescritta per i fabbricati, misurata al filo interno della vasca per le piscine interrate aperte e al filo esterno della muratura per quelle coperte o comunque emergenti dal suolo;
 - b) le piscine coperte rientrano nel calcolo della SL; il volume è calcolato moltiplicando la SL per un'altezza virtuale di m 3,00, a prescindere dall'effettiva altezza del locale, fermo restando il rispetto delle altezze massime previste per le costruzioni dal PRG.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

2. Le piscine private pertinenziali a non più di quattro unità abitative sono realizzabili nelle zone urbane e nelle zone agricole, salvo la sussistenza di vincoli di inedificabilità di carattere assoluto, nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:
- per le piscine interrate aperte la distanza da rispettare da confini e strade è pari a m 5,00, misurata al filo interno della vasca; sono ammesse distanze inferiori dalle proprietà private con atto di assenso del confinante; in ogni caso le piscine aperte devono essere adeguatamente occultate rispetto alle strade pubbliche con siepi sempreverdi o altre schermature;
 - per le piscine coperte o comunque emergenti dal suolo la distanza da rispettare da confini e strade è pari a quella prescritta per i fabbricati, misurata al filo esterno della muratura;
 - le piscine coperte rientrano nel calcolo della SL; il volume è calcolato moltiplicando la SL per un'altezza virtuale di m 3,00, a prescindere dall'effettiva altezza del locale, fermo restando il rispetto delle altezze massime previste per le costruzioni dal PRG;
 - le piscine pertinenziali sono realizzabili con permesso di costruire, ad eccezione di quelle smontabili, che possono essere installate come attività edilizia libera nel rispetto delle distanze di cui alla lettera a) e fatta salvo la necessità dell'autorizzazione paesaggistica per quelle che permangano oltre 90 giorni consecutivi in ambiti sottoposti ai vincoli di cui alla parte III del DLgs 42/2004;
 - i progetti delle piscine e delle opere accessorie devono documentarne il corretto inserimento nel contesto dell'ambito pertinenziale;
 - le piscine non possono essere collegate alla rete idrica comunale e devono essere provviste di sistema di autodepurazione;
 - lo scarico in ambiente deve essere a norma per la disciplina degli scarichi di acque reflue; l'autorizzazione allo scarico è subordinata alla verifica della sussistenza dell'autorizzazione allo scarico relativa all'immobile principale.

Articolo 132 Altre opere di corredo degli edifici

- Le costruzioni accessorie, anche se prefabbricate, devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.
- Le costruzioni prefabbricate non ammesse nelle aree di recupero degli insediamenti abitativi esistenti.
- Mediante specifica regolamentazione, o con successive integrazioni del presente articolo, il Comune può ulteriormente dettagliare dimensioni, tipologie e condizioni attuative delle costruzioni a carattere accessorio o pertinenziale.
- Ove siano sistematiche a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,00 m.
- Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.

6. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.

TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

Articolo 133 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio

1. Il comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi del DPR 380/2001, Titolo IV, dell'articolo 59 della LR 56/1977 e DGR 40-5094/2012.
2. Il comune esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, il comune ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'amministrazione a spese del contravventore.
5. Il comune notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente.

Articolo 134 Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori

1. Il titolare del titolo abilitativo edilizio, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica alle previsioni di piano, nonché, con il direttore dei lavori a quelle del titolo edilizio e delle modalità esecutive stabilite nel medesimo. (articolo 29, c. 1, DPR 380/2001)
2. Durante l'esecuzione dei lavori debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini nel rispetto delle norme vigenti.
3. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire ovvero non sia apposto il prescritto cartello di cui al precedente Titolo II, Capo II, articolo 65 (cartelli di cantiere), ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico edilizia, ne danno immediata comunicazione agli organi competenti ai sensi dell'articolo 27, comma 4 del DPR 380/2001.

Articolo 135 Sanzioni per violazione delle norme regolamentari

1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal DPR 380/2001, Titolo IV e dall'articolo 11 della LR 19/1999 previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.
2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della L 689/1981.

TITOLO V NORME TRANSITORIE

Articolo 136 Aggiornamento del regolamento edilizio

1. Le modifiche al regolamento edilizio sono approvate con le procedure indicate all'articolo 3 della LR 19/1999.

Articolo 137 Disposizioni transitorie per l'adeguamento

1. Fino all'adeguamento previsto dall'articolo 12, comma 5, della LR 19/1999, in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del presente regolamento.
2. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni e le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, devono adeguarsi alle definizioni uniformate.



ALLEGATI

ALLEGATO A *Casotti da vigna* (DCC n.8 del 07/04/2004)

ALLEGATO B *Mezzi pubblicitari* (DCC n.8 del 07/04/2004)

COMUNE DI PAVONE CANAVESE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

ALLEGATO A **Casotti da vigna** (DCC n.8 del 07/04/2004)

Premessa

Compatibilità con le norme urbanistiche vigenti (NTA del PRG)

- a) In area agricola, sono ammessi nuovi bassi fabbricati funzionali alla conduzione di vigne, frutteti ed orti, aventi superficie utile non superiore a 12 mq, e caratteristiche di cui all'art.13.
Non è ammessa la costruzione di nuove recinzioni e/o di muretti divisorii nelle aree prettamente agricole non pertinenti ad aree fabbricate.
- b) In area S ed F non sono ammessi interventi volti alla realizzazione di attrezzature, edifici o servizi dei quali non sia prevista l'acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione o il formale assoggettamento all'uso pubblico prescritto.
E' tuttavia consentita in tali aree, fino all'acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione, la prosecuzione delle attività agricole eventualmente in atto, senza opere edilizie stabili e senza modificazioni dell'assetto dei suoli.
Pertanto possono essere autorizzate opere edilizie non stabili e/o che non inducano modifica dell'assetto dei suoli.
- c) Nelle aree d'interesse paesistico ambientale, da sottoporre a vincolo d'inedificabilità di cui all'art. 13, comma 1, punto 3 delle Nta del PRG, all'infuori degli interventi esplicitamente previsti dalle Tavole del P.R.G. e di quelli strettamente necessari al mantenimento dell'assetto e alla coltivazione del terreno, (ivi compresi l'eventuale realizzazione di bassi fabbricati entro i limiti ed alle condizioni di cui al punto 11.8,) non sono ammessi interventi se non sulle costruzioni esistenti, (né modificazioni della rete e della larghezza delle strade), delle masse arboree esistenti, degli affioramenti rocciosi e della modellazione del terreno; neppure è ammesso aprire cave, asportare rocce e fossili, né effettuare dei versamenti delle acque d'uso domestico sul suolo, né intercettare la falda freatica e aprire pozzi trivellati, né creare invasi artificiali; o comunque modificare l'assetto idraulico del suolo, né costruire muri di sostegno (se non per ragioni di provata minaccia all'incolumità di persone e all'assetto del terreno o di manufatti, e con apposita autorizzazione), né eseguire scavi e movimenti di terra, né costituire discariche di terreni di sterro, macerie o altri rifiuti in genere e salvo intervento del Comune a carattere tecnico o di assetto idrogeologico.

Nelle aree definite in planimetria con tratteggio obliquo (arie della Paraja Auta) gli interventi ammessi di presidio e manutenzione dei terreni e dei boschi, la realizzazione delle attrezzature di servizio (casotti, serre, muretti di sostegno etc) sono ammessi sulla base di progetti corredati da Schede Ambientali di approfondimento, che contengano le indicazioni ed i rilievi relativi alle caratteristiche naturalistiche e morfologiche riferite ad un ambito adeguatamente esteso.

Le limitazioni indicate in ordine all'assetto del suolo si applicano anche nelle aree libere da insediamenti ma ricadenti negli ambiti di cui ai punti 1) e 2).

Sulle costruzioni preesistenti negli ambiti di cui al punto 3) sono consentiti interventi di manutenzione (MO ed MS), restauro e risanamento conservativo (REa ed REb), senza aumento di volume né di superficie londa di solaio, purché sempre nel rispetto delle stesse cautele elencate per gli interventi negli ambiti 1).

L'ampliamento delle costruzioni stabili esistenti quindi non è ammesso



COMUNE DI PAVONE CANAVESE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

1) contenuti

Il presente allegato disciplina gli interventi di mantenimento e di nuova costruzione dei bassi fabbricati funzionali alla conduzione di vigne, frutteti ed orti.

I contenuti dell'allegato si integrano per la loro lettura ed interpretazione con le schede tecniche allegate.

2) definizioni

Si definiscono i casotti da vigna gli edifici funzionali alla conduzione di vigne, frutteti ed orti a carattere fisso nelle aree agricole ed a carattere non stabile nelle aree S ed F, nel rispetto delle definizioni e delle prescrizioni di carattere urbanistico recate dalla Nta del PRG. Sono soggetti al conseguimento di apposito titolo abilitativo da parte dell'autorità comunale secondo quanto specificato dal paragrafo 6 "procedure autorizzative" del presente allegato

3) mantenimento dei casotti esistenti

Sui casotti esistenti che si presentino come corpi edilizi in muratura di forma compiuta, preesistenti al 1967, accatastati o validamente legittimati, sono ammessi gli interventi di conservazione ed ammodernamento attraverso opere di manutenzione straordinaria nel rispetto dei caratteri e degli elementi costruttivi esistenti e delle pertinenze esterne.

Sui casotti di cui al comma precedente è ammessa l'aggiunta di pensiline/pergolati da realizzare addossati ad un lato lungo del fabbricato, con sviluppo non superiore a ml 2,40 (vedi scheda esecutiva)

Negli interventi di manutenzione straordinaria devono essere rispettati i seguenti elementi:

Consistenza edificatoria = invariata

Altezza massima =

Tetto a due falde: h max al colmo = 4 m.

Tetto ad una falda: h max = 3 m.

Sporto max = 40 cm.

Muri di sostegno dei terreni: sono realizzati in pietra locale, ricavata dal terreno morenico (singole pietre o frattura di massi erratici) o dalla massa degli affioramenti rocciosi tipici dell'area; nei tratti originari e più antichi la pietra è lavorata 'a secco, senza l'uso di malte leganti. Sono obbligatori il loro mantenimento e cura per evitarne il degrado, oltre alla loro ricostruzione nei tratti crollati. La ricostruzione deve avvenire riutilizzando le stesse pietre rovinate eventualmente integrate con altre simili locali, lavorate con giunti liberi nelle parti in vista, assicurando gli opportuni drenaggi nelle parti inferiori; la parte superiore a testa del muro deve essere unicamente realizzata in pietrame.

Muri di delimitazione o frangivento : vale in generale quanto disposto per i muri di sostegno, tenendo conto delle differenti caratteristiche statiche e del doppio fronte a vista.

Sostegni verticali delle viti : i sostegni tipici in pietra, devono essere conservati, conservati nella posizione e funzione originaria, o ricollocati nell'area con i criteri d'uso di origine per distanza ed allineamenti, in accordo con i nuovi assetti culturali.

Recinzioni = non ammesse



COMUNE DI PAVONE CANAVESE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Canalizzazioni dell'acqua meteorica: normalmente sono eseguiti con semplice modellazione del terreno; nei punti di maggiore erosione possono essere adottati provvedimenti per assicurare una maggiore durata.

Vasche di accumulo dell'acqua: devono essere utilizzate le vasche preesistenti che sfruttano la conformazione del suolo e rimesse eventualmente in funzione, ove necessario, con interventi di recupero secondo criteri di funzionalità e sicurezza; devono essere utilizzati materiali e lavorazioni in accordo con i caratteri del luogo, quindi pietra locale, intonaci e malte in colore grigio scuro. Tutte le vasche devono essere dotate di sistemi che scaglionino il pericolo di annegamento a persone ed animali. Tali sistemi devono avere aspetto e colore in accordo con il contesto ambientale. In assenza di vasche preesistenti o non recuperabili, è ammesso l'utilizzo di contenitori esterni, che dovranno avere coloritura mimetica nell'ambiente ed essere disposti in modo da limitare al massimo la loro percezione visiva dalle vie e dai luoghi di frequentazione pubblica.

Vie di accesso e rampe: tutte parti di transito di automezzi e persone devono essere realizzate secondo il criterio di ridurre al minimo le pavimentazioni e le superfici impermeabili e in genere: semplici guide per il passaggio delle ruote e delle persone, con fondo in terra e ghiaia, integrate con tratti acciottolati nei punti di maggiore usura e pendenza.

Scale: le scale per il superamento dei dislivelli tra terrazzamenti devono essere realizzate in pietra o legno; devono essere conservate le scale tipiche a lastre infisse a sbalzo, anche se non utilizzabili in quanto ritenute d'uso disagevole o staticamente non sicure.

Pergolati: la struttura orizzontale di pergolati a sostegno di colture (vite, actinidia, ecc.) devono essere realizzate in legno. Non sono ammessi inserti di protezione in materiali trasparenti né cannicciati, teli, stuioie e simili.

Elementi di protezione: elementi di protezione temporanea quali teli impermeabili, lastre in lamiera e simili, per riparo di materiali non ospitabili nei casotti, dovranno avere coloritura mimetica nell'ambiente ed essere disposti in modo da limitare al massimo la loro percezione visiva dalle vie e dai luoghi di frequentazione pubblica.

4) realizzazione dei nuovi casotti

i nuovi casotti potranno essere autorizzati, al ricorrere delle condizioni recate dal successivo punto 5, se realizzati secondo le seguenti prescrizioni tecniche:

-aree S ed F realizzazione non stabili (abilitazione temporanea):

Strutture in legno

Le nuove installazioni sono caratterizzate da sistemi costruttivi leggeri facilmente rimovibili o ricollocabili, sostanzialmente diversi da quelli tipici locali o preesistenti, di impianto stabile, dai quali si differenziano per le dimensioni ridotte al minimo funzionale, per la tendenza a minimizzarne la percezione visiva nel paesaggio coltivato, con il loro posizionamento in relazione alle conformazioni del contesto, mai in evidenza, ma accostati a elementi di dimensioni e importanza maggiore, (muri di contenimento terra, zone alberate), con la colorazione nei toni mimetici del verde-grigio-marrone.

-aree A realizzazioni fisse:

Strutture in muratura intonacata o in legno, posizionamento in relazione alle conformazioni del contesto, mai in evidenza, ma accostati a elementi di dimensioni e impor-



tanza maggiore, (muri di contenimento terra, zone alberate), intonaci in tinta chiara (escluso il bianco) elementi accessori colorati nei toni mimetici del verde-grigio-marrone.

Le caratteristiche dimensionali e costruttive previste, rispondono alle esigenze individuate sul territorio per questo tipo di attività agricola minore, non professionale: essenzialmente ricovero per evitare danneggiamenti del tempo, manomissioni o furti, di strumenti da lavoro leggeri (vanghe, zappe, rastrelli, falci) e attrezzature diverse (motozappe, tagliaerba a filo, scale per la potatura); costituiscono inoltre riparo momentaneo per le persone in caso di maltempo.

Le caratteristiche dimensionali e costruttive sono rappresentate nelle schede tecniche.

vedi scheda grafica allegata

5) nuovi elementi accessori

Nell'ambito dei fondi su cui insistono i casotti, e piu' in generale negli ambiti destinati a vigna, orto, frutteto ecc. possono essere previste le seguenti opere accessorie

- **vasche = ammesse vasche di calcestruzzo, di metallo verniciato o di materiale plastico di colore scuro mimetico, non ammessi bidoni in plastica, fusti dell'olio, vasche da bagno e similari vedi voce precedente in manutenzione casotti esistenti;**
- **muri di sostegno e di contenimento = ammessi del tipo a secco vedi voce precedente in manutenzione casotti esistenti;**
- **pali da vigna = ammessi in legno, pietra, non ammessi pali in cls, metallo;**
- **canalizzazioni delle acque meteoriche = vedi voce precedente in manutenzione esistenti;**
- **vie d'accesso rampe = vedi voce precedente in manutenzione esistenti;**
- **allacciamenti enti = Gas non ammesso Acqua non ammesso Enel ammesso interrato;**
- **recinzioni = non ammesse in aree agricole art. 11.8 Nta, non ammesse in aree per servizi S o F;**

6) procedure autorizzative

Gli interventi di mantenimento dei casotti esistenti seguono la normale procedura edilizia (manutenzione straordinaria).

Gli interventi di realizzazione di quelli nuovi in area S ed F sono soggetti ad apposita autorizzazione. L'autorizzazione ha validità di 5 anni, al termine dei quali può essere rinnovata se ricorrono le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

Gli interventi di realizzazione di quelli nuovi in aree A (agricole) sono soggetti a permesso di costruire (o DIA) se ricorrono le condizioni previste

L'autorizzazione o il permesso di costruire sono rilasciate (rinnovate) al ricorrere delle seguenti condizioni:



COMUNE DI PAVONE CANAVESE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

- 1) proprietà/disponibilità da parte del richiedente di appezzamento di terreno destinato a vigna/orto/frutteto (buona coltivabilità) con dimensione minima di mq. 500 (sono esclusi i terreni totalmente rocciosi, umidi, con acclività non idonea)
- 2) distanza da altri casotti = m.5
- 3) distanza dai confini come da codice civile ma non sono ammesse realizzazioni in aderenza
- 4) distanza da abitazioni = non prevista
- 5) distanza della strade comunali transitabili = m 3

La richiesta di autorizzazione deve essere corredata da:

- un documento comprovante la disponibilità del terreno (eventuale modello comunale),
- adeguata documentazione fotografica,
- scheda di rilievo e inquadramento
- scheda di progetto che permetta di individuare le caratteristiche dell'intervento (eventuale vedi modello comunale)
- atto di impegno alla rimozione degli elementi esistenti non conformi alle schede tipologiche indicate e degli oggetti impropri (contenitori vari, rottami, residui, arredi impropri, elementi di delimitazione e recinzione, reti pannelli in lamiera ecc.)
- atto di impegno al mantenimento d'uso del casotto, di mantenimento del fondo, e di manutenzione degli elementi pertinenziali:
 - Consolidamento di muri in pietra a sostegno dei terrazzamenti e ricostruzione delle parti degradate.
 - Individuazione di manufatti preesistenti, loro recupero e mantenimento nel luogo: vasche di raccolta dell'acqua, sostegni in pietra delle parti a vigna (culigne, tuiùn, scale in pietra).
 - Conservazione degli alberi ed arbusti individuati nei rilievi come elementi di pregio paesaggistico e ambientale.
 - Manutenzione e pulizia, con ripristino ove necessario, dei ruscelli minori e delle loro vie temporanee di scorrimento che si formano con le piogge a carattere temporalesco, per i tratti che attraversano il terreno in uso, secondo gli indirizzi che potranno essere individuati dai piani di sicurezza civile e dalle misure di sicurezza idrogeologica per i corsi d'acqua; un controllo particolare deve essere effettuato per quei tratti di recinzioni che interferiscono con il libero deflusso delle acque sul terreno (cfr. recinzioni, di seguito).
 - Analogamente al punto precedente, è richiesto il contributo fattivo alla manutenzione ordinaria dei ruscellamenti, dei sentieri e delle mulattiere per i tratti confinanti con i terreni in uso.





SCHEDE TECNICHE REALIZZAZIONE CASOTTI

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - REGOLAMENTO EDILIZIO - allegato A - Casotti da Vigna
SCHEDA TECNICA
costruzione esistente in muratura - nuova copertura

dimensioni conservate (minime) - schema a pianta quadrata

tipo 1




COMUNE DI PAVONE CANAVESE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - REGOLAMENTO EDILIZIO - allegato A - Casotti da Vigna
SCHEDA TECNICA
costruzione esistente in muratura - nuova tettoia annessa




dimensioni minime conservate - schema a pianta quadrata

tipo 2



COMUNE DI PAVONE CANAVESE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - REGOLAMENTO EDILIZIO - allegato A - Casotti da Vigna	
SCHEMA TECNICA	nuova edificazione con tettoia annessa
dimensioni massime - schema a pianta rettangolare	tipo 3



COMUNE DI PAVONE CANAVESE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE




COMUNE DI PAVONE CANAVESE - REGOLAMENTO EDILIZIO - allegato A - Casotti da Vigna

SCHEMA TECNICA


nuova edificazione con tettoia annessa

dimensioni massime - schema a pianta quadrata


tipo 4a



VISTA FRONTE sud



VISTA FRONTE nord



SEZIONE A.A.



SEZIONE B.B



COMUNE DI PAVONE CANAVESE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE



COMUNE DI PAVONE CANAVESE - REGOLAMENTO EDILIZIO - allegato A - Casotti da Vigna

SCHEDA TECNICA


nuova edificazione con tettoia annessa

dimensioni massime - schema a pianta quadrata

tipo 4b




VISTA FRONTE nord



VISTA FRONTE sud



VISTA FIANCO est



VISTA FIANCO ovest



COMUNE DI PAVONE CANAVESE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

COMUNE DI PAVONE C.SE CASOTTI DAVIGNA IN MURATURA SCHEDA DELLE TIPOLOGIE E DEI MATERIALI

		DESCRIZIONE
A	Tetto	
1	MATERIALE DI COPERTURA	COPPI A CANALE IN LATERIZIO TRADIZIONALI
2	COLMI	COPPONI IN LATERIZIO
3	STRUTTURA DEL TETTO	TRAVI IN LEGNO - PENDENZA 35%
4	PIANO DI POSA DELLE TEGOLE	SOTTOTEGOLA IN CARTONE CATTRAMATO E TAVOLATO IN LEGNO
5	SPORTO/AGGETTO in pendenza	CM 40 - INTRADOSSO CON TAVOLATO A VISTA
6	SPORTO/AGGETTO in traverso	CM 40 - INTRADOSSO CON TAVOLATO A VISTA
7	FUSTO DEI CAMINI	TUBO IN RAME
8	TESTA DEI CAMINI	IN RAME
9	GRONDALI	ASSENTI
10	ISCOSSALINE	ASSENTI - SEMPLICI COPPI IN AGGETTO ALLE TESTE DELLE FALDE (metodo trazionale)
11	PILOTTI	
12	Altro	
B	Imurature perimetrali	
1	STRUTTURA	MURO IN MATTONI - ESCLUSIONE DI CEMENTO ARMATO
2	FONDI 2	INTONACO RUSTICO FRATTAZZATO COLORATO IN MASSA COLORE GRIGIO GIALLASTRO
3	Altro	ESCLUSIONE DI FASCE SOTTOCORNICE O ALTRI ELEMENTI DECORATIVI
C	aperture	
1	FORMA APERTURE - portoni	PORTONI LARGHEZZA MASSIMA m 1,90 A 2 BATTENTI DOTATI EVENTUALMENTE DI SPIONCINO VETRATO
1	FORMA APERTURE - finestre	FINESTRE DI FORMA QUADRATA O RETTANGOLARE VERTICALE - superficie aerilluminante < 1/8 pavimento
1	SOGLIE	PIETRA
2	DAVANZALI	INTONACATI
3	CORNICI	DI NESSUN TIPO
4	INFISSI	IN LEGNO A VISTA O IN FERRO COLORE VERDE RAL 6013
5	PERSIANE	NON AMMESSE
6	INFERRIATE - GRIGLIE	SOLO ALLE FINESTRE - IN FERRO 12x12 mm - DI DISEGNO SEMPLICE FISSATE NELLE SPALLETTA DELL'APERTURA colore grigio scuro



COMUNE DI PAVONE CANAVESE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

ALLEGATO A
CASOTTI DA VIGNA
(DCC 8 del 07/04/2004)



ALLEGATO B *Mezzi pubblicitari* (DCC n.8 del 07/04/2004)

1) DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Si considerano "mezzi pubblicitari" anche definiti "Impianti" quelli descritti all'Art.47 (art.23 C.d.S.) del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. Dic.16/9/96 n.610:

- 1] Si definisce "**insegna di esercizio**" la scritta in carattere alfanumerici, completata eventualmente da simboli e marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
- 2] Si definisce "**preinsegna**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simbolo e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
- 3] Si definisce "**sorgente luminosa**" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
- 4] Si definisce "**cartello**" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta .
- 5] Si definisce "**striscione, locandina e stendardo**" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
- 6] Si definisce "**segno orizzontale reclamistico**" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- 7] Si definisce "**impianto pubblicitario di servizio**" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetinali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
- 8] Si definisce "**impianto di pubblicità o propaganda**" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- 9] Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

o propaganda sono indicati per brevità con il termine "altri mezzi pubblicitari".

10]Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale.

A partire da queste definizioni il presente allegato definisce le categorie e le tipologie di impianti ammissibili sul territorio comunale - e quelle non ammissibili, tenendo presente che le definizioni recate dal C.d.S. inquadrano i "mezzi pubblicitari" in rapporto alla sicurezza della circolazione stradale, accorpando a tal fine alcune tipologie nella stessa definizione, mentre il presente allegato al Regolamento Edilizio introduce ulteriori specificazioni, ricorrendo pertanto anche ad un a differenziazione del lessico (vedi la seguente tabella comparativa in calce)

COMUNE DI PAVONE CANAVESE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

MEZZI PUBBLICITARI

Tabella di Definizione degli impianti (mezzi) pubblicitari

Definizione dei mezzi pubblicitari art 47 Regolamento di Attuazione art 23 Codice della Strada	Definizione degli impianti pubblicitari Allegato al Regolamento Edilizio del Comune di Pavone
CARTELLI	Impianti per Pubbliche Affissioni tabelloni tabelloni maxi poster pannelli a muro tabelle per necrologi
	Cartelli permanenti
INSEGNE DI ESERCIZIO	Insegne Targhe
ALTRI MEZZI PUBBLICITARI Preinsegne	Segnaletica commerciale / preinsegne
Striscioni - Locandine - Stendardi	Striscioni Locandine all'esterno Stendardi
Segni Orizzontali Reclamistici	Segni Orizzontali Reclamistici
Impianti pubblicitari di servizio Pensiline Fermate Autobus Orologi o simili Transenne parapedenali Cestini Panchine	Impianti di servizio Paline Bus Orologi Viari
Impianti di pubblicità o propaganda	Impianti di pubblicità o propaganda Bacheche Cassonetti e contenitori raccolta rifiuti Pannelli e cartelli temporanei Cartelli / mezzi pubblicitari in cantieri Cavalletti attività Centro Storico Avvisi locazione vendita Veicoli non circolanti Installazioni varie Locandine interne ai locali Murales Segnaletica monumenti Totem Tabelloni topografici
PUBBLICITÀ SU VEICOLI	Pubblicità su veicoli
PUBBLICITÀ FONICA	Pubblicità fonica
	Pubblicità negli Impianti Sportivi

2) IMPIANTI AMMISSIBILI PER PUBBLICITA' COMMERCIALE

Gli impianti pubblicitari ammissibili, adatti cioè a supportare messaggi pubblicitari, a scopo commerciale (per attività ditte o imprese commerciali o produttive) nel territorio del Comune sono i seguenti

IMPIANTI PER PUBBLICHE AFFISSIONE COMMERCIALI

INSEGNE/TARGHE

PREINSEGNE SEGNALETICA COMMERCIALE/IMPRESE

PALINE FERMATE AUTOBUS

OROLOGI VIARI

STRISCIONI

Solo con pubblicità di eventi, manifestazioni ecc.

STENDARDI/LOCANDINE

BACHECHE ELETTRONICHE INDICANTI SERVIZI PUBBLICI

- solo con pubblicità abbinata a messaggi istituzionale o di interesse pubblico

ALTRI MEZZI : veicoli, scritte sull'asfalto, strutture, palloni ecc. o installazioni definite da progetti unitari da approvarsi dall'Autorità Comunale.

Per ognuna di queste categorie AMMISSIBILI l'allegato reca i riferimenti al regolamento attuazione del Codice della Strada

Per ognuna di queste categorie AMMISSIBILI l'Autorità Comunale potrà, anche attraverso la redazione di un apposito piano, specificare:

- 1) Tipologia (forma/colore ecc.)
 - 2) Quantità (espressa ove possibile in numero di oggetti/metri lineari percentuale rispetto al totale)
 - 3) Ubicazione (individuazione punti/zone, schemi di installazione)
- e verificarne la compatibilità agli eventuali disposti normativi vigenti sul territorio Comunale
(es. Regolamento specifico insegne, Abaco oggetti di A.U., Compatibilità ad altre norme)

COMUNE DI PAVONE CANAVESE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

3) IMPIANTI NON AMMISSIBILI PER PUBBLICITA' COMMERCIALE

Gli impianti non ammissibili cioè **non** adatti a supportare messaggi pubblicitari a scopo commerciale (per attività ditte o imprese commerciali o produttive) nel territorio del Comune sono i seguenti

PENSILINE FERMATE AUTOBUS
TRANSENNE PARAPEDONALI
TOTEM o TABELLONI TOPOGRAFICI
CARTELLI SINGOLI LUNGO LE STRADE
CASSONETTI per raccolta rifiuti
MEZZI PER PUBBLICITA' FONICA (auto con altoparlanti ecc.)
PANELLI E CARTELLI TEMPORANEI
LOCANDINE RIGIDE CONFICCATE A TERRA

4) IMPIANTI PER PUBBLICITA' ISTITUZIONALE E DI PUBBLICA UTILITA'

I seguenti impianti possono recare messaggi di tipo istituzionale e di pubblica utilità o pubblicità di eventi o iniziative di interesse pubblico a carattere culturale ma anche commerciale, o pubblicità relative all'attività dell'Amministrazione Pubblica o di suoi Enti Strumentali, partecipati o convenzionati.

IMPIANTI PER PUBBLICHE AFFISSIONE ISTITUZIONALI e SOCIALI
TOTEM e TABELLONI TOPOGRAFICI
PENSILINE FERMATE AUTOBUS
INSEGNE/TARGHE
PREINSEGNE SEGNALETICA COMMERCIALE/IMPRESE
CASSONETTI per raccolta rifiuti
OROLOGI VIARI
STRISCIIONI
STENDARDI/LOCANDINE
BACHECHE ELETTRONICHE INDICANTI SERVIZI PUBBLICI
ALTRI MEZZI : veicoli, scritte sull'asfalto, strutture, palloni ecc. o installazioni definite da progetti unitari da approvarsi dalla Giunta Comunale.
MEZZI PER PUBBLICITA' FONICA (auto con altoparlanti ecc.)

1.5 NORME GENERALI DEL CODICE DELLA STRADA

(Nuovo Codice della Strada D.Lgs.30/04/92 n.285 modif. dal D.Lgs.10/09/93 n.360)
(regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada DPR 16/12/92 n°495 modificato dal DPR 16/09/96 n°610 Capo III - art 23 Codice della Strada)

1.5.0 - Norme Generali relative ai mezzi pubblicitari

Nuovo Codice della Strada D.Lgs.30/04/92 n.285 modif. dal D.Lgs.10/09/93 n.360

- Art.23 Pubblicità sulle strade e sui veicoli

1.5.1 - Norme per l'installazione dei mezzi pubblicitari

(regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada DPR 16/12/92 n°495 modificato dal DPR 16/09/96 n°610 Capo III - art 23 Codice della Strada)

- CARTELLI
 - Cartelli
 - Impianti per Pubbliche Affissioni
- INSEGNE DI ESERCIZIO
- ALTRI MEZZI PUBBLICITARI
 - Preinsegne
 - Striscioni - Locandine - Stendardi
 - Segni orizzontali reclamistici
 - Impianti pubblicitari di servizio
 - Impianti di pubblicità e propaganda
- PUBBLICITA' SU VEICOLI
- PUBBLICITA' FONICA

1.5.2 - Norme per il rilascio delle Autorizzazioni

(regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada DPR 16/12/92 n°495 modificato dal DPR 16/09/96 n°610 Capo III - art 23 Codice della Strada)

N.B. Le norme citate vengono riportate integralmente alle pagine che seguono

Norme del Codice della Strada

Norme Generali relative ai mezzi pubblicitari

Nuovo Codice della Strada D.Lgs.30/04/92 n.285 modif. dal D.Lgs.10/09/93 n.360

Pubblicità sulle strade e sui veicoli (Art.23 C.d.S)

[1] Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

[2] "E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie o luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti" nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.

[3] Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali o paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.

[4] La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, "regionale" o provinciale.

[5] Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi di ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

[6] Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. "Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale".

[7] E' vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio soltanto se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti

COMUNE DI PAVONE CANAVESE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade.

[8] E' parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. "La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno".

[9] Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.

[10] Il Ministro dei lavori pubblici può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.

[11] Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da "lire seicento-seimila a lire duemilioniquattrocentoventiquattromila". (nota 1: Importi così aggiornati, da ultimo, ai sensi del D.M. 22-12-1998, con decorrenza 1° Gennaio 2000).

[12] Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni pre viste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da "lire ducentoquarantaduemilaquattrocento a lire novecentosessantanove mila-seicento". (nota 1).

[13] Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo a carico dell'autore e a proprie spese di rimuovere tutte le opere, cartelli, manifesti ed ogni impianto e forma di pubblicità, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI. Quando la rimozione importa la necessità di entrare nel fondo altrui, la rimozione non può avvenire se non dopo quindici giorni dalla diffida notificata dall'ente proprietario della strada al terzo.

Norme per l'installazione dei mezzi pubblicitari

(regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada DPR 16/12/92 n°495 modificato dal DPR 16/09/96 n°610 Capo III - art 23 Codice della Strada)

CARTELLI

• Cartelli

Il "Cartello" è un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, che può essere luminoso, sia per luce propria, sia per luce indiretta.

I Cartelli fuori dal centro abitato non possono avere superficie superiore a 6 mq. ciascuno, mentre dentro al centro abitato sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali; in ogni caso devono essere realizzati, nelle loro parti strutturali, con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, con strutture di sostegno e fondazione calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente, sia nei singoli elementi.

COMUNE DI PAVONE CANAVESE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

I Cartelli devono avere una sagoma regolare che non ingeneri confusione con la segnaletica stradale; occorre inoltre prestare particolare cautela nell'uso dei colori, specialmente del rosso (...); il bordo inferiore deve trovarsi a quota non inferiore a m.1,5 rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione corrispondente.

I Cartelli luminosi posti fuori dai centri abitati non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele/mq. o che comunque provochi abbagliamento, mentre entro i centri abitati, in materia di luminosità, si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.

Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali o paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli.

I Cartelli fuori dal Centro Abitato e fuori dai tratti di strade extra urbane per i quali (...) è imposto un limite di velocità non superiore a 50km/h, possono essere autorizzati nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 3 m. dal limite della carreggiata;
- b) 100 m. dagli altri manifesti e mezzi pubblicitari;
- c) 250 m. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) 150 m. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 150 m. prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 m. dopo i segnali di indicazione;
- g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'art.3 comma 1, punto 20 del C.d.S.;
- h) 250 m. prima delle intersezioni;
- i) 100 m. dopo le intersezioni;
- j) 200 m. dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttive di marcia. Nel caso in cui, in corrispondenza del luogo di installazione previsto esistano muri, costruzioni o filari di alberi di altezza non inferiore a 3 m. a distanza inferiore a 3 m. dalla carreggiata, è ammesso il posizionamento di cartelli in allineamento con la costruzione fissa, il muro o i tronchi degli alberi, purché non ostacolino la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

I Cartelli sono vietati nei seguenti casi:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite dall'art. 3 comma 1, punto 20) del C.d.S. e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Il divieto di posizionamento di Cartelli, di cui alla lettera "a", sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue, quando tali pertinenze hanno

una larghezza superiore a 4 m, può essere derogato a cura dei Comuni, all'interno dei centri abitati.

All'interno dei centri abitati per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale; gli impianti non devono in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità inferiore ai 5 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli

Il posizionamento di Cartelli, dove consentito dai regolamenti comunali, entro il centro abitato ed entro i tratti di strade extra urbane per i quali (...) è imposto un limite di velocità non superiore a 50km/h, è effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga (art 23 comma 6 CdS: che riguarda le strade di tipo "E" ed "F", per le quali si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali):

- a) 50 m. lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 m. lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 m. dagli imbocchi delle gallerie.

Dentro ai centri abitati è consentita la collocazione di cartelli a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità stabilito dai Regolamenti Comunali, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

I Cartelli paralleli al senso di marcia

- posti in aderenza, per tutta la loro superficie a fabbricati,
- posti fuori dai centri abitati ad una distanza non inferiore a m. 3 dal limite della carreggiata
- posti all'interno dei centri abitati a distanza stabilita dal Regolamento Comunale possono essere posizionati a distanze inferiori a quelle previste per gli impianti non paralleli (ad eccezione di quelle relative alle intersezioni)

Dentro ai centri abitati il Regolamento Comunale fissa i criteri per l'individuazione degli spazi ove collocare i cartelli paralleli al senso di marcia (interamente collocati lungo i muri od a distanza stabilita dal Regolamento Comunale) e le percentuali massime utilizzabili rispetto alle superfici dei prospetti o del fronte stradale.

Cartelli nelle Stazioni di Servizio e nelle Aree Parcheggio

Fuori dal Centro Abitato, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli la cui superficie complessiva (sommata ad altri cartelli, insegne, altri mezzi di pubblicità, non superi l' 8%, delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, ed il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. "In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'art. 2, ottavo comma. Dal

COMUNE DI PAVONE CANAVESE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio

Dentro al Centro Abitato, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, si applicano le disposizioni dei Regolamenti Comunali.

NOTA

Il Regolamento Comunale in materia di "Cartelli" all'interno del Centro Abitato deve:

1. *fissare i criteri per l'individuazione degli spazi ove collocare i cartelli paralleli interamente collocati lungo i muri od a distanza stabilita dal Regolamento Comunale e le percentuali massime utilizzabili rispetto alle superfici dei prospetti o del fronte stradale.*
2. *precisare disposizioni per stazioni di servizio ed aree parcheggio.*
3. *prevedere limitazioni dimensionali.*
4. *prevedere disposizioni in materia di luminosità.*
5. *prevedere la possibilità di installazione di cartelli a messaggio variabile specificandone la durata*
6. *prevedere la possibilità di deroga (art 23 comma 6 CdS, che riguarda le strade di tipo "E" ed "F") alle seguenti distanze minime:
 - a) 50 m., prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - b) 30 m., prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - c) 25 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
 - d) 100 m. dagli imbocchi delle gallerie.*

CARTELLI

• Impianti per Pubbliche Affissioni

Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

Ai sensi del C.d.S. gli appositi supporti, cioè gli impianti pubblicitari destinati all'affissione, sono ricompresi nella categoria "cartelli", pertanto si applicano le norme generali di cui al comma precedente "Cartelli".

INSEGNE DI ESERCIZIO

L'insegna di esercizio è una scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli e da marchi realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede o nelle pertinenze accessorie della attività a cui si riferisce che può essere luminosa, sia per luce propria, sia per luce indiretta.

Le Insegne di Esercizio fuori dal centro abitato non possono avere superficie superiore a 6 mq. ciascuno, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere superficie di mq 20 (se la facciata supera i mq 100 è possibile incrementare la superficie dell'insegna del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq, fino al limite di mq 50).

Dentro al centro abitato sono soggette alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali; in ogni caso devono essere realizzate, nelle loro parti strutturali, con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, con strutture di sostegno e fondazione calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente, sia nei singoli elementi.

Le Insegne di Esercizio devono avere una sagoma regolare che non ingeneri confusione con la segnaletica stradale; occorre inoltre prestare particolare cautela nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde e del loro abbinamento (...).

Per le Insegne di Esercizio poste fuori dal Centro Abitato, il bordo inferiore deve trovarsi a quota non inferiore a m.1,5 rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione corrispondente.

Le Insegne di Esercizio luminose (intese come sorgente luminosa) poste fuori dai centri abitati non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele/mq. o che comunque provochi abbagliamento.

Le Insegne di Esercizio luminose devono avere una sagoma regolare che non ingeneri confusione con la segnaletica stradale; occorre inoltre prestare particolare cautela nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde e del loro abbinamento, al fine di ingenerare confusione con la segnaletica luminosa, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m fuori dai centri abitati è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle insegne luminose poste a meno di 15 m dal bordo della carreggiata (salvo motivata deroga).

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti pronto soccorso.

Dentro ai centri abitati, in materia di luminosità, si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.

Le Insegne di Esercizio non parallele al senso di marcia fuori dal Centro Abitato e fuori dai tratti di strade extra urbane per i quali (...) è imposto un limite di velocità non superiore a 50km/h, possono essere autorizzati nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 3 m. dal limite della carreggiata;
- b) 100 m. dagli altri manifesti e mezzi pubblicitari;
- c) 250 m. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) 150 m. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 150 m. prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 m. dopo i segnali di indicazione;
- g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'art.3 comma1, punto 20 del C.d.S.;

COMUNE DI PAVONE CANAVESE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

- h) 250 m. prima delle intersezioni;
- i) 100 m. dopo le intersezioni;
- j) 200 m. dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttive di marcia. Nel caso in cui, in corrispondenza del luogo di installazione previsto esistano muri, costruzioni o filari di alberi di altezza non inferiore a 3 m. a distanza inferiore a 3 m. dalla carreggiata, è ammesso il posizionamento di insegne in allineamento con la costruzione fissa, il muro o i tronchi degli alberi, purché non ostacolino la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Le Insegne di Esercizio sono vietate:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite dall'art. 3 comma 1, punto 20) del C.d.S. e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Il divieto di posizionamento di Insegne di Esercizio, di cui alla lettera "a", sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue, quando tali pertinenze hanno una larghezza superiore a 4 m, può essere derogato a cura dei Comuni, all'interno dei centri abitati.

All'interno dei centri abitati per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale; le Insegne di Esercizio non devono in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Il posizionamento di Insegne di Esercizio, dove consentito dai regolamenti comunali, entro il centro abitato ed entro i tratti di strade extra urbane per i quali (...) è imposto un limite di velocità non superiore a 50km/h, è effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga (art 23 comma 6 CdS), che riguarda le strade di tipo "E" ed "F", per le quali si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali:

- a) 50 m. lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 m. lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 m. dagli imbocchi delle gallerie.

Le Insegne di Esercizio parallele al senso di marcia

- posti in aderenza, per tutta la loro superficie a fabbricati,

COMUNE DI PAVONE CANAVESE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

- posti fuori dai centri abitati ad una distanza non inferiore a m. 3 dal limite della carreggiata
- posti all'interno dei centri abitati alla distanza stabilita dal Regolamento Comunale possono essere posizionati a distanze inferiori a quelle previste per gli impianti non paralleli e lungo le curve come definite dall'art. 3 comma 1, punto 20 del C.d.S.) e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza.

Insegne di Esercizio nelle Stazioni di Servizio e nelle Aree di Parcheggio

Fuori dal Centro Abitato, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati Insegne di Esercizio la cui superficie complessiva (sommata ad altri cartelli, insegne, altri mezzi di pubblicità), non superi l' 8%, delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, ed il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. "In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'art. 2, ottavo comma. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio

Fuori dal Centro Abitato, per ogni stazione di servizio può essere autorizzata una sola Insegna di Esercizio per ogni senso di marcia della superficie massima di 4mq, fermo restando il rispetto delle distanze precedentemente (ad eccezione di quelle dal limite della carreggiata)

Dentro al Centro Abitato, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, si applicano le disposizioni dei Regolamenti Comunali.

NOTA

Il Regolamento Comunale in materia di Insegne di Esercizio, all'interno del Centro Abitato, deve:

1. *definire la distanza dal limite della carreggiata*
2. *precisare disposizioni per stazioni di servizio ed aree parcheggio*
3. *prevedere limitazioni dimensionali.*
4. *prevedere disposizioni in materia di luminosità*
5. *prevedere la possibilità di deroga (art 23 comma 6 CdS: che riguarda le strade di tipo "E" ed "F") alle seguenti distanze minime:*
 - a) 50 m. e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - b) 30 m. lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - c) 25 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
 - d) 100 m. dagli imbocchi delle gallerie.

ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

• Preinsegne

La preinsegna è una scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale utilizzabile su una sola o entrambe le facce supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa, e comunque nel raggio di 5 km, che non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Le Preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1m x 0.20m e superiori di 1.50m x 0.30m. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 Preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che abbiano tutte le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione. Devono essere realizzate, nelle loro parti strutturali, con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, con strutture di sostegno e fondazione calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente, sia nei singoli elementi.

Le Preinsegne devono avere la sagoma regolare di cui sopra, che non ingeneri confusione con la segnaletica stradale; occorre inoltre prestare particolare cautela nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde e del loro abbinamento (...).

Il bordo inferiore delle Preinsegne, poste fuori dal Centro Abitato, deve trovarsi a quota non inferiore a m.1,5 rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione corrispondente.

Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali o paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare preinsegne.

Le Preinsegne fuori dal Centro Abitato e fuori dai tratti di strade extra urbane per le quali (...) è imposto un limite di velocità non superiore a 50km/h, possono essere autorizzati nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 3 m. dal limite della carreggiata;
- b) 100 m. dagli altri manifesti e mezzi pubblicitari;
- c) 250 m. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) 150 m. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 150 m. prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 m. dopo i segnali di indicazione;
- g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'art.3 comma1, punto 20 del C.d.S.;
- h) 250 m. prima delle intersezioni;
- i) 100 m. dopo le intersezioni;
- j) 200 m. dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttive di marcia. Nel caso in cui, in corrispondenza del luogo di installazione previsto esistano muri, costruzioni o filari di alberi di altezza non inferiore a 3 m. a distanza inferiore a 3 m. dalla carreggiata, è ammesso il posizionamento di cartelli in allineamento con la costruzione fissa, il muro o i tronchi degli alberi, purché non ostacolino la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

COMUNE DI PAVONE CANAVESE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Fuori dal Centro Abitato, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di Preinsegne in deroga alle distanze minime di cui alle precedenti lettere b, c, d, e, f, h. In tal caso le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.

Le Preinsegne sono vietate nei seguenti casi:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite dall'art. 3 comma 1, punto 20) del C.d.S. e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari,
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Il divieto di posizionamento di Preinsegne, di cui alla lettera "a", sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue, quando tali pertinenze hanno una larghezza superiore a 4 m, può essere derogato a cura dei Comuni, all'interno dei centri abitati.

All'interno dei centri abitati per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale; le Preinsegne non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Il posizionamento delle Preinsegne, dove consentito dai regolamenti comunali, entro il centro abitato ed entro i tratti di strade extra urbane per i quali (...) è imposto un limite di velocità non superiore a 50km/h, è effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga (art 23 comma 6 CdS: che riguarda le strade di tipo "E" ed "F", per le quali si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali):

- a) 50 m. lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 m. lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 m. dagli imbocchi delle gallerie.

Le Preinsegne parallele al senso di marcia

- poste in aderenza, per tutta la loro superficie a fabbricati,
- poste fuori dai centri abitati ad una distanza non inferiore a m. 3 dal limite della carreggiata

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

- poste all'interno dei centri abitati alla distanza stabilita dal Regolamento Comunale possono essere posizionati a distanze inferiori a quelle previste per le Preinsegne non parallele ad eccezione di quelle relative alle intersezioni .

Dentro ai centri abitati il Regolamento Comunale fissa i criteri per l'individuazione degli spazi ove collocare le Preinsegne parallele al senso di marcia (interamente collocati lungo i muri od a distanza stabilita dal Regolamento Comunale) e le percentuali massime utilizzabili rispetto alle superfici dei prospetti o del fronte stradale.

Le Preinsegne nei Parcheggi e nelle Aree di Servizio

Fuori dal Centro Abitato, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati Preinsegne la cui superficie complessiva (sommata ad altri cartelli, insegne, altri mezzi di pubblicità), non superi l' 8%, delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, ed il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché le stesse non siano collocate lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. "In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'art. 2, ottavo comma. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio

Dentro al Centro Abitato, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, si applicano le disposizioni dei Regolamenti Comunali.

NOTA

Il Regolamento Comunale in materia di Preinsegne, all'interno del Centro Abitato, deve:

1. *Definire la distanza dal limite della carreggiata*
2. *precisare disposizioni per stazioni di servizio ed aree parcheggio.*
3. *prevedere la possibilità di deroga (art 23 comma 6 CdS: che riguarda le strade di tipo "E" ed "F") alle seguenti distanze minime:*
 - a) *50 m. lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;*
 - b) *30 m. lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;*
 - c) *25 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;*
 - d) *100 m. dagli imbocchi delle gallerie.*

ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

• Striscioni - Locandine - Stendardi

Lo Striscione - Locandina - Stendardo è l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio, o comunque non aderente alla stessa che può essere luminoso per luce indiretta.

La locandina posizionata sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido.

L'esposizione di Striscioni è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli.

L'esposizione di Locandine e Stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali.

L'esposizione di Striscioni, Locandine e Stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre alla settimana precedente ed alle 24 ore successive allo stesso.

Le Locandine, gli Striscioni, gli Stendardi, fuori dal centro abitato non possono avere superficie superiore a 6 mq. ciascuno, mentre dentro al centro abitato sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali; in ogni caso devono essere realizzati, nelle loro parti strutturali, con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, con strutture di sostegno e fondazione calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente, sia nei singoli elementi.

Le Locandine, gli Striscioni, gli Stendardi, devono avere una sagoma regolare che non in generi confusione con la segnaletica stradale; occorre inoltre prestare particolare cautela nell'uso dei colori, specialmente del rosso (...).

Per le Locandine, gli Striscioni, gli Stendardi posizionati al disopra della carreggiata di strade urbane ed extraurbane il bordo inferiore deve trovarsi a quota non inferiore a m.5.1 rispetto al piano della carreggiata.

Le Locandine, gli Striscioni, gli Stendardi illuminati, posti fuori dai centri abitati non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele/mq. o che comunque provochi abbagliamento, mentre entro i centri abitati, in materia di luminosità, si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.

Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali o paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare striscioni, stendardi, locandine.

Le Locandine, gli Striscioni, gli Stendardi fuori dal Centro Abitato e fuori dai tratti di strade extra urbane per i quali (...) è imposto un limite di velocità non superiore a 50km/h, possono essere autorizzati nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 3 m. dal limite della carreggiata;
- b) 50 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) 250 m. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) 150 m. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 150 m. prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 m. dopo i segnali di indicazione;

COMUNE DI PAVONE CANAVESE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

- g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'art.3 comma1, punto 20 del C.d.S.;
- h) 250 m. prima delle intersezioni;
- i) 100 m. dopo le intersezioni;
- j) 200 m. dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttive di marcia. Nel caso in cui, in corrispondenza del luogo di installazione previsto esistano muri, costruzioni o filari di alberi di altezza non inferiore a 3 m. a distanza inferiore a 3 m. dalla carreggiata, è ammesso il posizionamento di cartelli in allineamento con la costruzione fissa, il muro o i tronchi degli alberi, purché non ostacolino la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Le Locandine, gli Striscioni, gli Stendardi

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite dall'art. 3 comma 1, punto 20) del C.d.S. e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari,
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Il divieto di posizionamento di Locandine, Striscioni, Stendardi, di cui alla lettera "a", sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue, quando tali pertinenze hanno una larghezza superiore a 4 m, può essere derogato a cura dei Comuni, all'interno dei centri abitati.

All'interno dei centri abitati, per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale; gli impianti non devono in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Il posizionamento di Locandine, Striscioni, Stendardi, dove consentito dai regolamenti comunali, entro il centro abitato ed entro i tratti di strade extra urbane per i quali (...) è imposto un limite di velocità non superiore a 50km/h, è effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga (art 23 comma 6 CdS: che riguarda le strade di tipo "E" ed "F", per le quali si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali):

- a) 50 m. lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 m. lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 12.5 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 m. dagli imbocchi delle gallerie.

Gli Striscioni, Locandine e Stendardi paralleli al senso di marcia

- posti in aderenza, per tutta la loro superficie a fabbricati,
- posti fuori dai centri abitati ad una distanza non inferiore a m. 3 dal limite della carreggiata
- posti all'interno dei centri abitati a distanza stabilita dal Regolamento Comunale possono essere posizionati a distanze inferiori a quelle previste per gli impianti non paralleli ad eccezione di quelle relative alle intersezioni.

Dentro ai centri abitati il Regolamento Comunale fissa i criteri per l'individuazione degli spazi ove collocare Striscioni, Locandine e Stendardi paralleli al senso di marcia (interamente collocati lungo i muri od a distanza stabilita dal Regolamento Comunale) e le percentuali massime utilizzabili rispetto alle superfici dei prospetti o del fronte stradale.

Striscioni, Locandine e Stendardi nei Aree di Parcheggio e nelle Aree di Servizio

Fuori dal Centro Abitato, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati Striscioni, Locandine e Stendardi la cui superficie complessiva (sommata ad altri cartelli, insegne, altri mezzi di pubblicità, non superi l' 8%, delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, ed il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. "In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'art. 2, ottavo comma. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

Dentro al Centro Abitato, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, si applicano le disposizioni dei Regolamenti Comunali.

NOTA

Il Regolamento Comunale in materia di Striscioni, Locandine e Stendardi, all'interno del Centro Abitato, deve:

1. *definire la distanza dal limite della carreggiata*
2. *fissare i criteri per l'individuazione degli spazi ove collocare Striscioni, Locandine e Stendardi paralleli, interamente collocati lungo i muri od a distanza stabilita dal Regolamento Comunale, e le percentuali massime utilizzabili rispetto alle superfici dei prospetti o del fronte stradale*
3. *precisare disposizioni per stazioni di servizio ed aree parcheggio*
4. *prevedere limitazioni dimensionali.*
5. *prevedere disposizioni in materia di luminosità*
6. *prevedere la possibilità di deroga (art 23 comma 6 CdS: che riguarda le strade di tipo "E" ed "F") alle seguenti distanze minime:*
 - a) 50 m. lungo le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;*
 - b) 30 m. lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;*
 - c) 25 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;*
 - d) 100 m. dagli imbocchi delle gallerie.*

ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

• Segni orizzontali reclamistici

Il Segno Orizzontale Reclamistico è la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Il Segno Orizzontale Reclamistico, è ammesso unicamente:

- all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali
- Lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive.

E' vietata la apposizione di Segni Orizzontali Reclamistici sui bordi dei marciapiedi e sul ciglio stradale.

I Segni Orizzontali Reclamistici, fuori dal centro abitato non possono avere superficie superiore a 6 mq. ciascuno, mentre dentro al centro abitato sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali;

I Segni Orizzontali Reclamistici, devono avere una sagoma che non ingeneri confusione con la segnaletica stradale orizzontale.

Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali o paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare segni orizzontali reclamistici.

Il Segno Orizzontale Reclamistico fuori dal Centro Abitato e fuori dai tratti di strade extra urbane per i quali (...) è imposto un limite di velocità non superiore a 50km/h, possono essere autorizzati nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) /
- b) /
- c) 250 m. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione orizzontali;
- d) 150 m. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione orizzontali;
- e) 150 m. prima dei segnali di indicazione orizzontali;
- f) 100 m. dopo i segnali di indicazione orizzontali;
- g) /
- h) /
- i) /
- j) /

Le distanze si applicano nel senso delle singole diretrici di marcia.

Il posizionamento di Segni Orizzontali Reclamistici, dove consentito dai regolamenti comunali, entro il centro abitato ed entro i tratti di strade extra urbane per i quali (...) è imposto un limite di velocità non superiore a 50km/h, è effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga (art 23 comma 6 CdS: che riguarda le strade di tipo "E" ed "F", per le quali si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali):

- a) 50 m. lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione orizzontali;

COMUNE DI PAVONE CANAVESE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

- b) 30 m. lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione orizzontali, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 m. dai segnali di indicazione orizzontali e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione orizzontali;

I Segni Orizzontali Reclamistici nei Parcheggi e nelle Aree di Servizio

Fuori dal Centro Abitato, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali possono essere collocati Segni Orizzontali Reclamistici la cui superficie complessiva (sommata a cartelli, insegne, altri mezzi di pubblicità, non superi l' 8%, delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, ed il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. "In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'art. 2, ottavo comma. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

Dentro al Centro Abitato, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, si applicano le disposizioni dei Regolamenti Comunali.

NOTA

Il Regolamento Comunale in materia di Segni Orizzontali Reclamistici, all'interno di Centro Abitato, deve:

1. *precisare disposizioni per stazioni di servizio ed aree parcheggio*
2. *prevedere limitazioni dimensionali.*
3. *prevedere disposizioni in materia di luminosità*
4. *prevedere la possibilità di deroga (art 23 comma 6 CdS: che riguarda le strade di tipo "E" ed "F") alle seguenti distanze minime:*
 - a) 50 m. lungo le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - b) 30 m. lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - c) 25 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;

ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

• Impianti pubblicitari di servizio

L'impianto pubblicitario di servizio è un manufatto avente quale scopo primario il servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedenali, cestini, panchine, orologi o simili) che può anche essere luminoso, sia per luce propria, sia per luce indiretta.

Gli impianti fuori dal centro abitato non possono avere superficie superiore a 6 mq. ciascuno, mentre dentro al centro abitato sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali; in ogni caso devono essere realizzati, nelle loro parti strutturali, con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, con strutture di sostegno e fondazione calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente, sia nei singoli elementi.

Gli impianti devono avere una sagoma regolare che non ingeneri confusione con la segnaletica stradale; occorre inoltre prestare particolare cautela nell'uso dei colori, specialmente del rosso

Gli impianti luminosi fuori dai centri abitati non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele/mq. o che comunque provochi abbagliamento, mentre entro i centri abitati, in materia di luminosità, si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.

Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali o paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare preinsegne.

Gli Impianti Pubblicitari di Servizio, fuori dal Centro Abitato e fuori dai tratti di strade extra urbane per i quali (...) è imposto un limite di velocità non superiore a 50km/h, possono essere autorizzati nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 3 m. dal limite della carreggiata;
- b) 100 m. dagli altri manifesti e mezzi pubblicitari;
- c) 250 m. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) 150 m. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 150 m. prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 m. dopo i segnali di indicazione;
- g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'art.3 comma1, punto 20 del C.d.S.;
- h) 250 m. prima delle intersezioni;
- i) 100 m. dopo le intersezioni;
- j) 200 m. dagli imbocchi delle gallerie.

Fanno eccezione i seguenti Impianti Pubblicitari di Servizio:

- Paline
- Pensiline di Fermata Autobus
- Transenne Parapedenali con superficie pubblicitaria inferiore a 3 mq. per le quali non sono previste distanze minime.
- Altri impianti paralleli al senso di marcia
 - posti in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati,
 - posti fuori dai centri abitati ad una distanza non inferiore a m. 3 dal limite della carreggiata

- posti all'interno dei centri abitati a distanza stabilita dal Regolamento Comunale,

i quali possono essere posizionati a distanze inferiori a quelle previste per gli impianti trasversali (ad eccezione di quelle relative alle intersezioni).

Le distanze si applicano nel senso delle singole diretrici di marcia. Nel caso di muri, costruzioni o filari di alberi di altezza non inferiore a 3 m. esistenti a distanza inferiore a 3 m. dalla carreggiata, è ammesso il posizionamento di impianti in allineamento con gli stessi, purché non ostacolino la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Gli Impianti Pubblicitari di Servizio

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite dall'art. 3 comma 1, punto 20) del C.d.S. e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari,
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Il divieto di posizionamento di Impianti Pubblicitari di Servizio, di cui alla lettera "a", sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue, quando tali pertinenze hanno una larghezza superiore a 4 m, può essere derogato a cura dei Comuni, all'interno dei centri abitati.

All'interno dei centri abitati per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale; gli impianti non devono in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Il posizionamento di Impianti Pubblicitari di Servizio, dove consentito dai regolamenti comunali, entro il Centro Abitato, è effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga (art 23 comma 6 CdS: che riguarda le strade di tipo "E" ed "F", per le quali si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali):

- a) 50 m. lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 m. lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 m. dagli imbocchi delle gallerie.

Fanno eccezione i seguenti Impianti Pubblicitari di Servizio:

- Paline
- Pensiline di Fermata Autobus

COMUNE DI PAVONE CANAVESE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

- Transenne Parapedonali con superficie pubblicitaria inferiore a 3 mq.

Per le quali le distanze minime sono fissate dai Regolamenti Comunali.

Inoltre, all'interno dei Centri Abitati la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne è disciplinata dai Regolamenti Comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne, che degli spazi pubblicitari nelle stesse inscritti. tenuto conto del contesto ambientale.

Impianti Pubblicitari di Servizio nei Parcheggi e nelle Aree di Servizio.

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati Impianti Pubblicitari di Servizio la cui superficie pubblicitaria complessiva, sommata ad altri impianti (cartelli, insegne, altri mezzi di pubblicità), non superi l' 8%, delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, ed il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. "In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'art. 2, ottavo comma. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio

Dentro al Centro Abitato, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, si applicano le disposizioni dei Regolamenti Comunali.

NOTA

Il Regolamento Comunale in materia di "Impianti Pubblicitari di Servizio", all'interno del Centro Abitato deve:

1. *precisare disposizioni per stazioni di servizio ed aree parcheggio*
2. *prevedere limitazioni dimensionali.*
3. *prevedere disposizioni in materia di luminosità*
4. *prevedere le distanze minime per i seguenti Impianti Pubblicitari di Servizio:*
 - *Paline*
 - *Pensiline di Fermata Autobus*
 - *Transenne Parapedonali con superficie pubblicitaria inferiore a 3 mq.*
 - a. lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;*
 - b. lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;*
 - c) dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;*
 - d) dagli imbocchi delle gallerie.*
 - 5 *determinare le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne, che degli spazi pubblicitari nelle stesse inscritti. tenuto conto del contesto ambientale*

ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

• Impianti di pubblicità o propaganda

L'Impianto di Pubblicità o Propaganda è un manufatto finalizzato alla pubblicità od alla propaganda, sia di prodotti, sia di attività non individuabile secondo definizioni che individuino le categorie trattate in precedenza, (cioè Cartelli e Impianti di Affissione, Insegne di Esercizio, Preinsegne, Striscioni, Locandine, Stendardi, Segni orizzontali reclamistici, Impianti pubblicitari di servizio), che può essere luminoso, sia per luce propria, sia per luce indiretta.

Gli impianti fuori dal centro abitato non possono avere superficie superiore a 6 mq. ciascuno, mentre dentro al centro abitato sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali; in ogni caso devono essere realizzati, nelle loro parti strutturali, con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, con strutture di sostegno e fondazione calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente, sia nei singoli elementi.

Gli impianti devono avere una sagoma regolare che non ingeneri confusione con la segnaletica stradale; occorre inoltre prestare particolare cautela nell'uso dei colori, specialmente del rosso (...); fuori dal centro abitato il bordo inferiore deve trovarsi a quota non inferiore a m.1,5 rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione corrispondente.

Gli impianti luminosi fuori dai centri abitati non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele/mq. o che comunque provochi abbagliamento, mentre entro i centri abitati, in materia di luminosità, si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.

Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali o paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare impianti.

Gli impianti fuori dal Centro Abitato e fuori dai tratti di strade extra urbane per i quali (...) è imposto un limite di velocità non superiore a 50km/h, possono essere autorizzati nel rispetto delle seguenti distanze minime

- a) 3 m. dal limite della carreggiata;
- b) 100 m. dagli altri manifesti e mezzi pubblicitari;
- c) 250 m. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) 150 m. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 150 m. prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 m. dopo i segnali di indicazione;
- g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'art.3 comma1, punto 20 del C.d.S.;
- h) 250 m. prima delle intersezioni;
- i) 100 m. dopo le intersezioni;
- j) 200 m. dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttive di marcia. Nel caso di muri, costruzioni o filari di alberi di altezza non inferiore a 3 m. esistenti a distanza inferiore a 3 m. dalla carreggiata, è ammesso il posizionamento di impianti in allineamento con gli

COMUNE DI PAVONE CANAVESE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

stessi, purché non ostacolino la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Gli impianti sono vietati nei seguenti casi:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite dall'art.3 comma 1, punto 20) del C.d.S. e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari,
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Il divieto di posizionamento di impianti, di cui alla lettera "a", sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue, quando tali pertinenze hanno una larghezza superiore a 4 m, può essere derogato a cura dei Comuni, all'interno dei centri abitati.

All'interno dei centri abitati per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale; gli impianti non devono in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Il posizionamento di impianti, dove consentito dai regolamenti comunali, entro il Centro Abitato, è effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga (art 23 comma 6 CdS: che riguarda le strade di tipo "E" ed "F", per le quali si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali):

- a) 50 m. lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 m. lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 m. dagli imbocchi delle gallerie.

Gli L'Impianto di Pubblicità o Propaganda paralleli al senso di marcia

- posti in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati,
- posti fuori dai centri abitati ad una distanza non inferiore a m. 3 dal limite della carreggiata
- posti all'interno dei centri abitati a distanza stabilita dal Regolamento Comunale, possono essere posizionati a distanze inferiori a quelle previste per gli impianti trasversali ad eccezione di quelle relative alle intersezioni:

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Dentro ai centri abitati il Regolamento Comunale fissa i criteri per l'individuazione degli spazi ove collocare gli Impianti di Pubblicità o Propaganda paralleli al senso di marcia, interamente collocati lungo i muri, od a distanza stabilita dal Regolamento Comunale e le percentuali massime utilizzabili rispetto alle superfici dei prospetti o del fronte stradale.

L'Impianto di Pubblicità o Propaganda nei Parcheggi e nelle Aree di Servizio.

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati Impianti di Pubblicità o Propaganda la cui superficie complessiva (sommata ad altro cartelli, insegne, altri mezzi di pubblicità), non superi l' 8%, delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, ed il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. "In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'art. 2, ottavo comma. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio

Dentro al Centro Abitato, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, si applicano le disposizioni dei Regolamenti Comunali.

Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alle prestazioni di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2mq per ogni servizio prestato, installati secondo le norme relative.

NOTA

Il Regolamento Comunale in materia di "Impianti di Pubblicità o Propaganda", all'interno del Centro Abitato, deve:

1. *fissare i criteri per l'individuazione degli spazi ove collocare gli impianti paralleli, interamente collocati lungo i muri od a distanza stabilita dal Regolamento Comunale, e le percentuali massime utilizzabili rispetto alle superfici dei prospetti o del fronte stradale*
2. *precisare disposizioni per stazioni di servizio ed aree parcheggio*
3. *prevedere limitazioni dimensionali.*
4. *prevedere disposizioni in materia di luminosità*
5. *prevedere la possibilità di deroga (art 23 comma 6 CdS: che riguarda le strade di tipo "E" ed "F") alle seguenti distanze minime:*
 - a) *50 m. lungo le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;*
 - b) *30 m. lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;*
 - c) *25 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;*
 - d) *100 m. dagli imbocchi delle gallerie.*

PUBBLICITÀ SU VEICOLI

Sui veicoli la pubblicità è ammessa, se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso, se non luminosa e se realizzata senza creare sporgenze superiori a cm 3 rispetto alla superficie del veicolo, fermi restando i limiti dell'art. 61 del C.d.S. (sagoma limite).

Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta a cui appartiene il veicolo.

Sui veicoli la pubblicità per conto terzi, anche a titolo oneroso, è consentita sulle seguenti categorie di veicoli:

- taxi
- veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea

Sui TAXI

La pubblicità non luminosa per conto terzi, da realizzarsi con scritte a caratteri alfanumerici, abbinati a marchi o simboli, è consentita a condizione che:

- a) sia posta su pannello rettangolare piano bifacciale che abbia dimensione massima 75 x 35 cm, posto al di sopra dell'abitacolo, parallelo al senso di marcia, ed il messaggio non sia variabile
 - b) con pellicola di dimensioni 100x12 cm sul lunotto posteriore
 - c) con pellicola sulle parti non vetrate del veicolo
- le esposizioni di cui ai punti "a" e "c" sono alternative tra di loro; i taxi su cui sono esposta la pubblicità di cui alla lettera "a" non possono circolare sulle autostrade.

Sui VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI LINEA E NON DI LINEA

La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita a condizione che:

- a) il messaggio non sia variabile
- b) non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo
- c) sia distante dai dispositivo di segnalazione visiva, illuminazione e dalle targhe (omissis)
- d) abbia forme regolari
- e) che i pannelli di supporto non sporgano oltre 3 cm

L'apposizione di pubblicità **rifrangente** è consentita a condizione che:

- a) la pellicola non sia superiore alla classe 1 di rifrangenza
- b) la superficie rifrangente non occupi più di 2/3 della superficie della fiancata del veicolo e non sia superiore a 3.00 mq
- c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie
- d) che sia esposta sui fianchi del veicolo, distante più di cm 70 dai dispositivi di segnalazione visiva.
- e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

In tutti i casi le scritte, i simboli e le combinazioni di colori non devono generare confusione con i segnali stradali ed in particolare non devono avere forma di disco o triangolo, disegni confondibili con i simboli della segnaletica.

COMUNE DI PAVONE CANAVESE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

E' vietata qualunque forma di pubblicità luminosa all'interno dei veicoli, visibile direttamente o indirettamente dal conducente, o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione.

Sono esclusi dalle limitazioni precedenti i veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'art 9 del CdS.

PUBBLICITÀ FONICA

La pubblicità fonica è consentita fuori dal centro abitato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30, e deve essere autorizzata dall'Ente proprietario della strada. Dentro il centro abitato possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di P.S. o dal Sindaco.

Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art 7 della legge 130/75, fermo restando che deve essere autorizzata dal sindaco del Comune o dal Prefetto per più Comuni.

In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal DPCM 1/3/91.

Il regolamento comunale in materia di Pubblicità Fonica deve stabilire zone ed orari in cui è consentito.

1.5.2 - Norme per il rilascio delle Autorizzazioni

(Art 54, 55, 56, del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada DPR 16/12/92 n°495 modificato dal DPR 16/09/96 n°610 Capo III - art 23 Codice della Strada)

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, "di insegne di esercizio" e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di esse (art 23, 4° comma C.d.S.) è rilasciata:

- a) per strade ed autostrade statali - dall'ANAS
- b) per le autostrade in concessione - dalla società concessionaria
- c) per le strade regionali, provinciali e comunali e di proprietà di altri Enti - dalle rispettive amministrazioni
- d) (...)

Occorre presentare la relativa domanda presso l'Ente proprietario, correandola di un'autodichiarazione, che attesti l'idoneità statica del manufatto e di un bozzetto del messaggio da esporre (...) e di una planimetria indicante la posizione (...).

L'ufficio competente, entro 60 giorni, concede o nega l'autorizzazione.

Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate; le posizioni autorizzate dei cartelli, "di insegne di esercizio" e di altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione
- b) effettuare la manutenzione
- c) adempiere a tutte le prescrizioni impartite ai sensi dell'art.405
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza, insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto della installazione, revoca dell'autorizzazione, motivata richiesta dell'Ente.

procedere alla rimozione di segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine, stendardi, entro le 24 ore successive al termine della manifestazione cui si riferivano, ripristinando lo stato dei luoghi.

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, dovrà essere fissata una targhetta metallica (...) con riportati i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante
- b) soggetto titolare
- c) numero dell'autorizzazione
- d) progressiva chilometrica
- e) data di scadenza

La vigilanza sulla rispondenza alle norme è di competenza degli Enti proprietari. Qualunque inadempienza venga rilevata deve essere contestata a mezzo di verbale (...) I mezzi pubblicitari già installati devono essere adeguati entro tre anni dall'entrata in vigore del codice (...)